


MECCANISMO NAZIONALE DI REFERRAL PER L'IDENTIFICAZIONE, L'ASSISTENZA E LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA E/O GRAVE SFRUTTAMENTO

Dicembre 2023



Indice

Premessa	4
Obiettivi e destinatari	6
Evoluzione del Sistema nazionale di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento nell'esperienza italiana	9
Numero Verde Nazionale Antitratta	13
Identificazione	17
Protezione e assistenza	21
Minorenni	24
Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione (RVA&R)	29
Accesso alla giustizia	32
Procedure Operative Standard (POS)	35
POS 1 - Identificazione	37
1. Identificazione preliminare e Referral	37
2. Raccolta dei bisogni di base della presunta vittima	38
3. Valutazione precoce del rischio	39
4. Mediazione linguistico-culturale	40
5. Periodo di recupero e riflessione	41
6. Identificazione formale	42
POS 2 – Prima assistenza e protezione	43
1. Informazioni su alternative di assistenza e condizioni	43
2. Informazioni su opzioni legali	43
3. Inserimento e valutazione dei bisogni	44
4. Assistenza e protezione	45
POS 3 – Assistenza a lungo termine e inclusione sociale	46
1. Sviluppo congiunto del Programma di Assistenza Individuale (PAI)	46
2. Procedure di consenso per l'implementazione del Programma di Assistenza Individuale (PAI)	47
3. Adattamento e inclusione sociale	48
4. Supporto e assistenza legale	49

POS 4 – Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione (RVA&R)	50
1. Decisione informata di rientro	50
2. Valutazione del rischio e della possibilità di inclusione sociale	50
3. Piano di gestione del rischio	50
4. Ricerca dei familiari	50
5. Documenti	51
6. Programma di assistenza individuale pre-partenza	51
7. Trasporto/trasferimento sicuro e assistenza all'arrivo	52
POS 5 – Procedimenti penali e civili	53
1. Indagini e raccolta di prove	53
2. Sostegno alla vittima-testimone prima del processo	54
3. Sostegno alla vittima-testimone durante il processo	54
4. Sostegno alla vittima-testimone dopo il processo	55
5. Supporto per le richieste di risarcimento	55

PREMESSA

L'aggiornamento del primo Meccanismo Nazionale di Referral (MNR) allegato al primo Piano Nazionale Antitratta (2016 - 2018), si è reso necessario a seguito dell'adozione del D.P.C.M. del 16 Maggio 2016[1] concernente la "Definizione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del D.Lgs. del 25 Luglio 1998 n.286[2], vittime dei reati previsti degli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso art. 18". Successivamente, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha messo a punto il primo Bando per il finanziamento del nuovo Sistema Antitratta Italiano, avviato il primo Settembre 2016, il quale integra al suo interno i due programmi previsti rispettivamente dall'art. 18 D.lgs. n. 286/1998 e dall'art. 13 L. n. 228/2003. L'insieme di queste norme ha costituito l'ossatura del Sistema di interventi italiani sulla tratta a partire dal 2000.

Inoltre, il nuovo Meccanismo Nazionale di Referral trova piena coerenza ed integrazione con la strategia nazionale delineata dal Piano Nazionale Antitratta 2022-2025[3], (di seguito PNA). Il primo PNA è stato adottato il 26 febbraio 2016, mentre quello attualmente in vigore è stato approvato il 19 ottobre 2022. Questo strumento risulta fondamentale per definire le azioni del Sistema Antitratta nei prossimi anni, in attuazione della Direttiva 2011/36/UE[4], recepita dall'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 24/2014[5], dando continuità all'azione di Governo sul contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento. Gli ambiti di sfruttamento rilevati in Italia, a cui si applicano le procedure indicate nel presente Meccanismo Nazionale di Referral, comprendono lo sfruttamento sessuale, il grave sfruttamento in ambito lavorativo, l'accattonaggio forzato, le economie criminali forzate e i matrimoni forzati.

Il Meccanismo Nazionale di Referral, inoltre, definisce e incorpora le indicazioni riportate sia dalle "Linee Guida per le Commissioni e Sezioni territoriali per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral" (2021)[6] sia dalle "Linee Guida in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura (2021)"[7].

[1] <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Decreto16maggio2016.pdf>

[2] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg>

[3] <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2427/piano-anti-tratta-2022-2025-ita.pdf>

[4] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF>

[5] Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg>

[6] https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

[7] https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Linee-Guida%20vittime%20sfruttamento%20lavorativo_P_14_CU_Atto_Rep_n_146_7_ott_2021.pdf

Le prime, adottate nel 2016 e aggiornate in seguito nel 2020, sono state elaborate nell'ambito del progetto "Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta" promosso dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR, con l'obiettivo di sviluppare o rafforzare misure di coordinamento tra i sistemi della prevenzione del fenomeno e di assistenza alle vittime, da un lato, e della protezione internazionale dall'altro.

Le linee guida sopracitate hanno l'obiettivo di individuare procedure operative standard per una corretta identificazione delle vittime di tratta nel corso del riconoscimento della protezione internazionale, e di delineare l'intervento coordinato delle istituzioni e dei soggetti coinvolti.

L'aggiornamento delle Linee Guida, oltre a sottolineare l'indipendenza della decisione sulla protezione internazionale rispetto all'accesso alle misure di protezione per le vittime, offre spunti utili in merito a una possibile collaborazione istituzionale con le Direzioni Distrettuali Antimafia presso le Procure. Le Linee Guida in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, licenziate dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021 in attuazione del Piano Triennale 2020-2022 di contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato[8], sono state adottate a febbraio 2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta di un importante documento di policy che definisce standard minimi, principi generali e linee guida a governance pubblica in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Infine, grazie alla stesura del Glossario[9] dei termini utilizzati all'interno del Sistema Antitratta rilasciato nel 2019 e al suo aggiornamento nel 2022, è stato possibile uniformare e decodificare il linguaggio proprio del Sistema in relazione all'analisi e alla lettura dei fenomeni connessi alla tratta di esseri umani e al grave sfruttamento. Tale documento è stato elaborato dal Numero Verde Antitratta e dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università degli Studi di Padova, a seguito di un processo di confronto e validazione realizzato di concerto con i 21 progetti territoriali del Sistema Antitratta Italiano.

[8] <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Triennale-contrasto-a-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-e-al-caporalato-2020-2022.pdf>

[9] https://osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2023/07/Glossario_Sistema_Antitratta.pdf

OBIETTIVI E DESTINATARI

Il Meccanismo Nazionale di Referral è lo strumento attraverso il quale lo Stato adempie ai propri obblighi di protezione e promozione dei diritti umani delle persone vittime di tratta, consentendo la corretta e precoce identificazione delle vittime e la loro assistenza[10]. Il Meccanismo Nazionale di Referral per le vittime di tratta è un insieme di raccomandazioni e misure pratiche che guideranno tutti gli attori coinvolti durante le diverse fasi necessarie nella lotta contro la tratta e il grave sfruttamento, in linea con gli esistenti standard di tutela dei diritti umani.


Include una serie dettagliata di Procedure Operative Standard (POS), costituite da misure distinte volte a garantire un'adeguata assistenza alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento attraverso le fasi di seguito riportate:

- identificazione;
- prima assistenza e protezione;
- assistenza a lungo termine e inclusione sociale;
- rientro volontario assistito e inclusione sociale;
- accesso alla giustizia.

L'aggiornamento del Meccanismo Nazionale di Referral si pone l'obiettivo di costituire un utile strumento di supporto per contribuire alla corretta e precoce identificazione delle vittime di tratta di esseri umani e/o grave sfruttamento. Questo documento intende altresì promuovere un approccio multi-settoriale e multi-agenzia, al fine di rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra gli enti pubblici e del privato sociale che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, della tratta di persone e/o di grave sfruttamento.

Viene richiamata l'attenzione sulle specificità delle potenziali vittime di tratta in relazione all'identificazione e alle misure di assistenza e protezione, in particolar modo per i/le minorenni, le persone transessuali e le madri con figli, al fine di assicurare assistenza adeguata, in accordo con il loro particolare stato di vulnerabilità e con il rispetto dei loro diritti.

[10] <https://www.osce.org/files/f/documents/0/4/13967.pdf>



Il fenomeno della tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento negli ultimi anni ha assunto connotazioni sempre più complesse, modificandosi sotto il profilo:

- delle vittime coinvolte (incremento degli uomini, delle persone transessuali e delle madri con figli);
- degli ambiti e delle modalità di sfruttamento (in particolare l'aumento dei casi di grave sfruttamento lavorativo, di sfruttamento multiplo e i nuovi contesti e paesi di origine delle persone vittime di sfruttamento sessuale);
- delle modalità di reclutamento (vengono reclutate nel proprio Paese, in paesi di transito oppure tramite nuove modalità digitali, come social network e altre applicazioni) anche in riferimento alle persone particolarmente vulnerabili già presenti sul territorio italiano e a rischio di grave sfruttamento soprattutto in ambito lavorativo.

Nel corso degli ultimi anni, dinamiche legate ai flussi migratori hanno provocato ulteriori modificazioni nelle modalità di trasferimento e nelle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta di persone. Le vittime di tratta si spostano all'interno dei cosiddetti "flussi misti" insieme a coloro che lasciano il Paese d'origine in cerca di sicurezza o di condizioni di vita migliori e talvolta fuggono loro stesse da conflitti, persecuzioni o altre situazioni personali e familiari critiche: esse vengono reclutate nel proprio Paese o in paesi di transito, spesso con l'inganno o approfittando della loro posizione di vulnerabilità. In altri casi il reclutamento a scopo di sfruttamento da parte dei trafficanti avviene direttamente nei paesi di destinazione. Inoltre, a causa dell'imponente diffusione di internet, delle tecnologie informatiche e dei social network, si parla sempre più spesso di e-trafficking.

In tale contesto appare fondamentale riuscire a individuare precocemente coloro che hanno vissuto una vicenda di tratta o che sono a rischio di viverla o sono coinvolti in situazioni di grave sfruttamento. Si tenga in considerazione anche il fenomeno della rivittimizzazione che coinvolge anche donne con minori.

Per queste ragioni, appare fondamentale definire un Meccanismo Nazionale di Referral aggiornato e che coinvolga in modo adeguato, in un contesto di lavoro multi-agenzia, tutti gli attori impegnati nella lotta contro questo fenomeno, anche in conformità con quanto previsto nel Vademecum del Ministero dell'Interno per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza^[11]. In particolare:

1

soggetti che vengono a contatto con una persona trafficata e/o vittima di grave sfruttamento, quali ad esempio: Forze dell'Ordine, Commissioni e Sezioni territoriali, Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione dei Tribunali, Procure Ordinarie e Direzione Nazionale Antimafia, Ispettorato del Lavoro, organizzazioni sindacali, presidi sanitari, servizi sociali, enti del terzo settore, Unità di strada, di contatto e di prossimità;

[11] <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/vademecum-rilevazione-referral-e-presa-carico-persone-portatrici-vulnerabilita-arrivo-sul-territorio-ed-inserite-nel-sistema-protezione-e-accoglienza>

2

soggetti che si occupano di fornire assistenza a seguito della presa in carico della vittima e che attuano misure volte all'integrazione sociale:

- soggetti iscritti alla seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, per la realizzazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale per le vittime di tratta e/o grave sfruttamento;
- Enti pubblici;
- soggetti che forniscono prima e seconda accoglienza nell'ambito della protezione internazionale (SAI, Strutture dedicate all'accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati);

3


soggetti coinvolti nei programmi di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione;

4

soggetti pubblici che si occupano di approntare decisioni e strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento.

Dato che il fenomeno della tratta di esseri umani coinvolge l'Italia sia in qualità di Paese di destinazione che di Paese di transito, si registra sempre più l'esigenza di istituire un coordinamento tra i Meccanismi Nazionali di Referral dei Paesi dell'Unione Europea. Lo scopo ultimo è il rafforzamento della collaborazione a livello transnazionale al fine di identificare e tutelare le persone vittime di tratta, anche nell'ambito delle procedure previste dal regolamento di Dublino III.

EVOLUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI EMERSIONE, ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO NELL'ESPERIENZA ITALIANA



L'art. 18, comma 3 bis D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.lgs. n. 24/2014, prevede che si applichi per gli stranieri e per i cittadini UE vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 18, "un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo".

Il programma unico di cui all'art. 18, comma 3 bis D.lgs. n. 286/1998 - che ha riunito i due programmi precedentemente previsti rispettivamente dall'art. 13 L. n. 228/2003 e dall'art. 18 D.lgs. n. 286/1998 - si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare misure di assistenza adeguate - inizialmente predisposte in via transitoria e successivamente finalizzate al definitivo inserimento sociale - alle persone che si trovino in condizione di grave sfruttamento per uno dei reati previsti dall'art. 18 D.lgs. n. 286/98, tra cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di tratta di persone.

I soggetti abilitati a realizzare tali programmi possono essere, alternativamente, i servizi sociali degli enti locali, associazioni, enti e/o altri organismi privati.

Questi ultimi devono obbligatoriamente essere iscritti alla seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lett. b) dell'articolo 52 D.P.R. n. 394/1999[12], relativa ai soggetti abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale.

I progetti, così come previsto dal D.P.C.M. emanato il 16 maggio 2016 "di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Salute", devono prevedere interventi riferiti alla fase dell'emersione delle vittime, della segnalazione ed invio ai servizi di protezione, dell'individuazione, protezione e prima assistenza.

Gli interventi e i servizi degli enti antitrattra si articolano in:

- azioni di contatto, emersione, identificazione e tutela della persona;
- sportelli di ascolto, counselling, drop-in;
- accoglienza anche in case protette a indirizzo segreto;
- accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa e abitativa;
- accompagnamento ai servizi sociali e socio-sanitari; inclusi quelli rilevanti per la salute mentale e il supporto psicologico;
- assistenza socio-legale anche ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno.
- orientamento all'inclusione socio-lavorativa e abitativa e di accompagnamento all'autonomia;
- orientamento ai servizi educativi e scolastici.

Tutte le azioni predisposte, in linea con quanto stabilito dal Piano Nazionale Antitrattra 2022- 2025, hanno l'obiettivo di migliorare la risposta nazionale al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, agendo lungo le direttrici della prevenzione, persecuzione dei crimini, protezione ed integrazione sociale delle vittime, basate sul rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione, in un'ottica di genere e di considerazione del superiore interesse dei/delle minorenni.

Inoltre, così come raccomandato dal National Referral Mechanism redatto dall'OSCE[13], un approccio gender sensitive costituisce un fondamento imprescindibile per garantire un adeguato rispetto delle specificità di genere all'interno dei percorsi del Sistema Antitrattra italiano.

Un approccio basato sui diritti umani pone i diritti dell'individuo al centro delle attività e delle politiche antitrattra e prevede:

- l'osservanza degli standard internazionali di tutela dei diritti umani;
- il rispetto del principio di non discriminazione, in particolare nei confronti di un target numericamente in crescita, quale quello delle persone transessuali;
- la definizione di standard di assistenza;
- il riconoscimento delle persone trafficate in quanto soggetti detentori di diritti;
- la piena partecipazione e consultazione di tutti gli attori coinvolti, persone trafficate incluse, nello sviluppo delle strategie e delle politiche antitrattra;
- l'adozione di una specifica prospettiva intersezionale nelle politiche e nei servizi antitrattra.

[12] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/11/03/099G0265/sg>

[13] https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551_0.pdf

Tale sistema prevede che tutti i soggetti coinvolti collaborino e provvedano a dialogare mediante procedure di segnalazione, in un approccio multi-agenzia e multi-settoriale. Di conseguenza è necessario:

- informare le potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento dei meccanismi di protezione e assistenza che possono essere attivati;
- promuovere meccanismi di presa in carico multidisciplinare attraverso percorsi personalizzati, realizzati da esperti adeguatamente formati, nell'ambito di una cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio e gli organismi della società civile;
- assicurare che l'accesso alle misure di protezione e assistenza delle vittime non sia necessariamente vincolato al percorso giudiziario e, quindi, alla denuncia, così come già stabilito dalla normativa italiana (art.18), garantendo anche un adeguato periodo di riflessione e recupero;
- assicurare la tutela della privacy e dei dati personali nei processi di identificazione e sottrazione dalla situazione di grave sfruttamento;
- promuovere l'utilizzo complementare delle risorse disponibili (comunitarie, nazionali e regionali) per migliorare la gestione degli interventi in modo integrato.

Un sistema multi-agenzia e multi-settoriale nel contesto attuale è necessario per un efficace contrasto delle organizzazioni criminali che operano a livello transnazionale e che traggono enormi profitti dal traffico degli esseri umani.

Fondamentale importanza assume il ruolo dei mediatori linguistico culturali al fine di favorire l'accesso alle informazioni in una lingua comprensibile, l'instaurarsi di rapporti di fiducia e la percezione di sicurezza da parte delle vittime, o potenziali vittime, attraverso un approccio adeguato alle singole condizioni, al contesto culturale di provenienza e al genere.

La complessità intrinseca del fenomeno della tratta di esseri umani e le vulnerabilità multiple che presentano le persone vittime richiedono la capacità di valorizzare le risorse disponibili e di creare reti territoriali che possano lavorare in sinergia. La partnership tra soggetti pubblici e organizzazioni del terzo settore acquisisce in quest'ottica una rilevanza strategica sia nell'analisi dei fenomeni sia nella co-programmazione e co-progettazione di interventi in grado di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle risorse a disposizione nel territorio. La partnership pubblico-privato è un valore aggiunto del Sistema Antitratta italiano, sin dalla sua origine, e ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi sia nel contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento sia nella tutela e nell'empowerment delle vittime. A livello territoriale tale partnership si concretizza in una struttura di governance dei Progetti Antitratta, che vede Regioni, enti locali e soggetti del privato sociale rivestire un ruolo di promozione, programmazione e coordinamento degli interventi in raccordo con gli enti attuatori che dovranno garantire funzioni di coordinamento operativo e interscambio delle competenze specialistiche sulla tratta con i sistemi confinanti (protezione internazionale e MSNA, violenza di genere, servizi socio-sanitari, servizi per le dipendenze e i Centri per la Salute Mentale).

Sarà inoltre utile promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nel contrasto alla tratta sul territorio, attraverso la costituzione di Protocolli d'Intesa multi-agenzia, la formazione congiunta e lo sviluppo coordinato di buone prassi a livello locale.

Appare fondamentale lo sviluppo di un percorso di formazione continua, comune a tutti gli operatori, con moduli specifici di aggiornamento, approfondimento e di integrazione dei servizi, come il coordinamento e i partenariati tra i diversi attori responsabili degli interventi di protezione e prima assistenza delle vittime.

Particolarmente importanti sono le attività di sensibilizzazione della popolazione e degli attori coinvolti a vario titolo, sia a livello locale sia a livello nazionale, attraverso campagne di diffusione sui tradizionali e nuovi mezzi di comunicazione.



NUMERO VERDE NAZIONALE ANTITRATTA

Il Numero Verde in aiuto alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, è stato istituito nel 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, quale strumento operativo volto a favorire l'emersione delle vittime di sfruttamento sessuale attraverso una linea telefonica di pronta emergenza attiva h 24. La sua operatività si incardina nel quadro giuridico rappresentato dal D.lgs. n. 286/1998 e nel D.p.r. n. 394/1999[14]. Nella sua prima strutturazione il Numero Verde assume la forma di 14 postazioni periferiche, gestite dai servizi sociali degli enti pubblici o dal privato sociale che già gestivano programmi di protezione sociale e assistenza alle vittime di sfruttamento, sulla base di un criterio di territorialità. Tali postazioni periferiche, che ricevevano le chiamate da rete fissa, erano affiancate da una postazione centrale con il compito di ricevere le chiamate realizzate tramite dispositivi mobili e, una volta verificata la pertinenza, smistarle alle postazioni periferiche competenti. Nel 2006, a seguito di una serie di mutamenti dovuti all'entrata in vigore dell'art.13 del D.L. n. 228/2003 che ha ampliato la platea di utenza, all'evoluzione dei fenomeni e all'introduzione di nuove normative, si è reso necessario un affinamento delle competenze e della professionalità del servizio al fine di ottimizzarne l'efficacia. Di conseguenza il Dipartimento per le Pari Opportunità optò per la trasformazione delle postazioni periferiche in un'unica postazione centrale.

Il Numero Verde Antitratta nel corso dell'ultimo decennio ha progressivamente ampliato le competenze e le funzioni, oltre a quelle tradizionali concernenti le attività di ricezione e filtro delle richieste di aiuto, informazione qualificata sui diritti e sulla possibilità di accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e di orientamento ai servizi.

In particolare, le competenze si sono articolate in alcune specifiche aree:



attività di manutenzione e potenziamento del Sistema Antitratta attraverso un confronto tra procedure operative al fine della promozione delle buone pratiche

Il Numero Verde è impegnato dal 2016 nell'organizzazione di incontri nazionali tra gli enti antitratta e tra le Unità di strada e di contatto italiane in un'ottica di analisi congiunta delle evoluzioni che caratterizzano i fenomeni della tratta e del grave sfruttamento e di condivisione e diffusione delle buone prassi.

[14] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/11/03/099G0265/sg>

Durante il periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria da Covid 19, gli incontri dal vivo sono stati sostituiti da webinar tematici a cui hanno preso parte anche numerosi esperti esterni al Sistema Antitratta. In particolare, a partire dal 2019, è stato redatto, attraverso un lavoro di scambio tra tutti i Progetti Antitratta, un glossario dei termini e delle procedure che ha permesso di armonizzare all'interno del territorio nazionale le azioni e gli interventi a favore delle vittime di tratta e/o di grave sfruttamento;



formazione degli operatori del Sistema Antitratta

Il Numero Verde, all'interno dell'osservatorio degli interventi sui fenomeni della tratta e del grave sfruttamento realizzato in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università degli Studi di Padova, organizza periodici momenti di confronto e formazione online aperti a tutti gli operatori e le operatrici del Sistema Antitratta.

A partire dal 2022, inoltre, si realizza annualmente una scuola di formazione per i nuovi professionisti del Sistema.



attività informative di sensibilizzazione sul fenomeno al fine di potenziare la capacità di prevenzione e precoce identificazione delle vittime

Il Numero Verde mira a raggiungere tale obiettivo attraverso diverse azioni, tra cui:

- la produzione di materiale informativo sul servizio e di sensibilizzazione sul fenomeno;
- la gestione di una campagna di sensibilizzazione nazionale in occasione della Giornata Europea contro la tratta del 18 ottobre con l'obiettivo anche di fornire informazioni su percorsi, tutele e assistenza del Sistema nazionale Antitratta;
- la diffusione di una newsletter a cadenza quindicinale contenente notizie, eventi e pubblicazioni;
- la gestione e l'aggiornamento costante dei canali social e del sito multi-lingua osservatoriointerventitratta.it, che mira ad essere un portale utile sia per gli addetti ai lavori che per la cittadinanza che desidera informarsi ed approfondire le tematiche relative alla tratta e del grave sfruttamento e al sistema di protezione;



attività di raccordo e formazione congiunta tra il Sistema Antitratta e il Sistema della protezione internazionale, quello del Sistema di emersione dallo sfruttamento lavorativo e dal caporalato, quello contro la violenza di genere, quello dei servizi socio-assistenziali a tutela dei minorenni, quello dei Minori Stranieri Non Accompagnati e quello sanitario con particolare attenzione ai consultori familiari, ai pronto soccorsi, ai servizi territoriali per la salute mentale e il supporto psicologico

Il Numero Verde promuove percorsi di formazione e confronto tra il Sistema Antitratta ed i sistemi di confine, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza reciproca e di aggiornarsi sull'evoluzione dei fenomeni nell'ottica del potenziamento delle attività di referral e del lavoro multi-agenzia.



la messa in rete delle richieste di trasferimento delle persone vittime di tratta da parte dei soggetti attuatori dei progetti

Per le persone per cui è stato avviato il processo di valutazione o di presa in carico da parte degli enti antitratta, si verifica talvolta l'esigenza di spostamento dal luogo dove si trovano al fine, principalmente, di garantirne la sicurezza o un'accoglienza adeguata alle specifiche necessità. Tale procedura prende il nome di messa in rete e vede il Numero Verde coinvolto nell'attivazione della rete nazionale degli enti antitratta e nella fase di raccolta delle informazioni utili ad individuare un'accoglienza ottimale per la persona;




gestione del database nazionale degli interventi sulla tratta

Occorre riservare una particolare attenzione alla piattaforma nazionale di raccolta dati, denominata S.I.R.I.T. (Sistema Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta), per il ruolo che essa svolge all'interno del Meccanismo Nazionale di Referral. La prima versione venne sviluppata dall'Università di Trento in collaborazione con Transcrime e divenne operativa nel 2010, permettendo agli enti antitratta di registrare i percorsi dei programmi articolo 13 e articolo 18. Nel 2012, il Dipartimento per le Pari Opportunità affidò al Numero Verde il compito di realizzare e gestire una nuova versione della piattaforma di raccolta dati che potesse recepire al suo interno, oltre alla registrazione dei percorsi dei programmi articolo 13 e articolo 18, tutte le segnalazioni ricevute dal Numero Verde e, in aggiunta, comprendere una sezione dedicata alla reportistica. Nel 2016, con la riorganizzazione del Sistema Antitratta ad opera del D.P.C.M. del 16 maggio, che ha istituito il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, si è reso necessario creare una nuova versione, la terza, della piattaforma S.I.R.I.T. Tale piattaforma riveste un ruolo essenziale nell'ambito dell'osservazione dei percorsi e dell'evoluzione dei fenomeni in quanto, per la prima volta, si pone l'obiettivo di raccogliere delle informazioni riguardanti le attività di valutazione da parte degli enti antitratta. In aggiunta, nel corso degli anni, la mole di informazioni raccolte è cresciuta fino a contemplare l'intera filiera degli interventi, dal contatto, all'assistenza di prossimità fino al follow-up dei programmi conclusi positivamente. La piattaforma S.I.R.I.T. si pone perciò al centro del Meccanismo Nazionale di Referral registrando al suo interno le informazioni relative ai processi di valutazione, necessari per giungere all'identificazione formale delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, che gli enti antitratta avviano sia a seguito di richieste di attivazione giunte tramite il Numero Verde, sia in conseguenza di attività di referral da parte di altri soggetti che contattano in modo autonomo gli enti antitratta. Il Numero Verde ha affinato, nel corso degli anni, l'attività di elaborazione delle informazioni inserite nella piattaforma S.I.R.I.T. da parte degli enti antitratta e dalle Unità di strada e di contatto, realizzando sia report periodici sia report specifici su richiesta, con l'obiettivo di rendere patrimonio comune i dati raccolti e favorire riflessioni sull'analisi degli stessi.

Lo schema che segue illustra, dal punto di vista operativo, la centralità delle connessioni tra il Numero Verde, i Progetti Antitratta ed il S.I.R.I.T. all'interno del monitoraggio delle azioni a favore delle vittime di tratta e/o di grave sfruttamento.

Funzione di filtro del Numero Verde



IDENTIFICAZIONE

L'identificazione delle vittime di tratta costituisce la premessa necessaria di ogni altra misura di assistenza e protezione. Tale azione deve svolgersi il più precocemente possibile: idealmente, sin dal momento dell'arrivo di una potenziale vittima sul territorio italiano ma anche, successivamente, nel contesto della prima accoglienza.

L'identificazione delle vittime di tratta costituisce un obbligo a carico delle autorità statali in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni internazionali ed europee. È, dunque, necessario che ciascun soggetto, istituzionale e non, coinvolto a diverso titolo, contribuisca, in un'ottica di lavoro multi-agenzia e multi-settoriale, alla protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento favorendo l'identificazione che rappresenta una delle prime misure da adottare, già dalla fase di primo ingresso o rintraccio sul territorio, congiuntamente alle iniziali misure di tutela della persona, per garantirne la sicurezza personale e i diritti fondamentali.

L'identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento si articola in

☒ **Identificazione preliminare:** volta ad una iniziale analisi delle circostanze che possono ragionevolmente far ritenere che la persona interessata sia vittima di tratta e/o grave sfruttamento o sia a rischio di divenirlo;

☒ **Identificazione formale:** realizzata da soggetti qualificati e autorizzati, che mira a stabilire se la persona sia effettivamente una vittima di tratta e/o grave sfruttamento.

L'identificazione va comunque considerata come un unico processo costituito da molteplici azioni e in genere messo in atto da soggetti diversi, volto alla graduale emersione di elementi rilevanti.

Tra i soggetti che effettuano l'identificazione preliminare compaiono:

- Strutture di accoglienza emergenziali e di primo livello come Hotspot e CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria);
- Personale di tutti gli organi preposti alla vigilanza e ispezione (ispettori del lavoro, INPS, ASL e altri organi di vigilanza);
- Enti del privato sociale;



- Forze dell'Ordine, incluse Polizia municipale e Polizia di frontiera;
- Unità di strada e di contatto;
- Uffici immigrazione delle questure;
- Prefetture;
- Operatori dei servizi sanitari;
- Operatori dei servizi sociali degli Enti locali;
- Personale di ONG e Organizzazioni internazionali;
- Sindacati;
- Unità marittime;
- Personale delle strutture del sistema di accoglienza della protezione internazionale (SAI/MSNA);
- Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
- Centri antiviolenza;
- Organi di assistenza e tutela per i minori, inclusi quelli per i Minori Stranieri Non Accompagnati;
- Uffici giudiziari e istituti penali;
- Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione dei Tribunali;
- Avvocati e operatori socio-legali;
- In generale, tutti coloro che entrano in contatto con potenziali o presunte vittime. Tutte le segnalazioni, sia che arrivino al Numero Verde Nazionale Antitratta, sia che arrivino direttamente al Progetto Antitratta territoriale, confluiscono nel sistema di registrazione S.I.R.I.T. (Sistema Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta), che garantisce il monitoraggio degli interventi e delle azioni predisposte alla persona.

L'identificazione formale viene svolta:

1 dagli enti specializzati nell'assistenza alle vittime di tratta e dunque dagli enti del pubblico e del privato sociale che realizzano i programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18, comma 3 bis D.lgs. n. 286/1998;

2 dai funzionari di polizia giudiziaria o magistrati afferenti alla magistratura inquirente.

L'identificazione formale è effettuata mediante colloqui approfonditi tra l'ente di assistenza e la presunta vittima, alla presenza della figura del mediatore linguistico culturale appartenente al Sistema Antitratta, e tramite la raccolta di elementi ulteriori che possono consentire di verificare le informazioni fornite dalla presunta vittima di tratta.

All'avvio del processo di valutazione formale l'ente antitratta è tenuto ad aprire, entro 48 ore, un'apposita scheda nella piattaforma S.I.R.I.T.

Durante l'identificazione è fondamentale tenere presente:

- un approccio basato sulla centralità della persona, sul rispetto della cultura di appartenenza e sui diritti umani;
- il consenso informato della persona a sostenere un colloquio antitratta;
- la confidenzialità, la riservatezza e la tutela dei dati;

- la prevenzione della ri-vittimizzazione;
- il superiore interesse del minore e la continuità affettiva in caso di figli a carico o di legami familiari che sussistono de facto;
- il gender sensitive approach;
- la necessità di informare compiutamente la persona sui servizi esistenti a tutela delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento.

Gli elementi di complessità nell'identificazione delle vittime di tratta sono molteplici e oggi sempre più evidenti. Il controllo serrato, seppur talvolta a distanza, da parte dei trafficanti costituisce il primo motivo per cui le vittime non riescono a chiedere aiuto e a sottrarsi all'assoggettamento cui sono costrette. Ulteriori ostacoli derivano dal timore che molte persone nutrono in merito alle conseguenze di un'eventuale ribellione, dalla scarsa percezione di alcune di loro circa il proprio status di vittime, nonché da possibili sentimenti di gratitudine nei confronti di chi ha comunque permesso loro di lasciare il Paese di origine. A ciò si aggiungono le difficoltà di coloro che hanno subito violenze fisiche, psicologiche o sessuali nel raccontare il proprio vissuto, per pudore, vergogna, senso di colpa o anche per l'impatto distorsivo del trauma sul normale funzionamento della memoria. Spesso i traumi complessi, ovvero quelli di natura interpersonale e ripetuti nel tempo, che vivono moltissime vittime di tratta, possono portare all'insorgenza di disturbi post-traumatici complessi caratterizzati, oltre dai classici sintomi del Disturbo da stress post-traumatico (PTSD), anche da delle disconnessioni, dissociazioni e disintegrazione delle funzioni cognitive e, quindi, da una mancanza o impossibilità di linearità nella auto-narrazione.

Le difficoltà di far emergere una vicenda di tratta o una situazione di rischio di sfruttamento costituiscono un ostacolo alla relazione di aiuto. Al contrario, una precoce identificazione permette di offrire le misure di assistenza e protezione previste dalla normativa vigente, favorendone la fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento. Prima avviene l'identificazione, più efficace può essere la specifica presa in carico, in quanto un intervento tempestivo può evitare che la vittima sia materialmente indotta in una situazione di sfruttamento sul territorio nazionale. Per tali ragioni viene sottolineato che ogni misura di identificazione, protezione e assistenza applichi il principio di valutazione del rischio legato al genere, all'età ed a particolari vulnerabilità che possano interessare le vittime. La condizione di vulnerabilità si definisce in base alle interazioni tra diversi fattori strutturali (giuridici, culturali, sociali ed economici) che producono situazioni in cui (con riferimento alla definizione di "posizione di vulnerabilità" contenuta nella direttiva 2011/36/UE) una persona non ha altra alternativa reale e accettabile che quella di soggiacere allo sfruttamento e ad altre forme di abuso. Occorre altresì evidenziare come, pur a fronte di una formale identificazione, una percentuale consistente di persone decide di non accedere ai programmi di assistenza e protezione.

**IDENTIFICAZIONE
PRELIMINARE**

**PROGETTI
ANTISTRATTA**



**NUMERO
VERDE
ANTISTRATTA
800 290 290**


**IDENTIFICAZIONE
FORMALE**

L'ente Antistratta è tenuto ad aprire,
entro 48H un'apposita scheda nella
piattaforma SIRIT


PIATTAFORMA SIRIT

PROTEZIONE E ASSISTENZA



In riferimento alla protezione e all'assistenza, il programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale definito dal D.P.C.M. del 16 maggio 2016 prevede che i Progetti Antitratta svolgano attività di:

- contatto, emersione e tutela della persona, anche con riferimento al periodo di recupero e di riflessione;
- assistenza sanitaria e promozione della salute con promozione dell'accesso al sistema sanitario pubblico;
- assistenza legale e socio-legale ai fini dell'accompagnamento all'eventuale denuncia e alle procedure di regolarizzazione;
- prima assistenza propedeutica ai processi di inclusione sociale;
- seconda accoglienza volta alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo;
- autonomia volta al consolidamento dei processi di inclusione sociale e lavorativa e all'autonomia abitativa;
- monitoraggio e verifica dei processi di inclusione sociale.

Le misure di assistenza sono garantite, nel rispetto del principio di non discriminazione, alle vittime e alle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro età, dalla loro nazionalità, dal loro genere, dall'orientamento sessuale, dal tipo di sfruttamento subito e dall'essere portatore/trici di disabilità.

L'attivazione delle misure di assistenza, a partire dalla pronta accoglienza, prevede la compilazione, da parte dell'ente antitratta, della scheda dedicata all'interno della piattaforma S.I.R.I.T. entro le 48 ore dalla presa in carico.

L'erogazione delle misure di assistenza e di protezione prevede l'osservazione di una serie di fasi e di azioni, volte ad una corretta valutazione dei bisogni al fine di soddisfare le necessità immediate o urgenti e di garantire la sicurezza delle persone assistite.

Tali fasi e azioni, codificate anche in procedure operative standard, sono così suddivise:

1 **Analisi preliminare e multidimensionale dei bisogni** con particolare attenzione ai target in aumento, quali: persone transessuali, madri con bambino/i e persone con disagio psicofisico;

2 **Valutazione preventiva del rischio**

Queste due azioni, di norma effettuate contemporaneamente, si pongono quale obiettivo la corretta valutazione: da una parte dei bisogni di ogni beneficiario al fine di attivare le misure di assistenza opportune e, dall'altra, dei rischi derivanti dal grado di pericolosità della rete criminale, al fine di attivare le misure di protezione necessarie a garantire la sicurezza della persona beneficiaria. La fase di analisi preliminare dei bisogni riveste una particolare importanza nei confronti dei nuovi target emergenti particolarmente vulnerabili tra cui figurano: le persone transessuali, le madri con bambini, e le persone portatrici di disagio psico-fisico.

3 **Periodo di recupero e riflessione (Prima Assistenza)**

In questa fase, il soggetto erogatore mette a disposizione dei beneficiari le misure di assistenza e protezione, tra cui la pronta accoglienza, che sono state determinate nelle fasi di analisi preliminare dei bisogni e di valutazione preventiva del rischio. Questa fase di prima assistenza permette ai beneficiari di poter usufruire di un periodo necessario al recupero psico-fisico e di riflessione rispetto al proseguimento del programma, ivi compresa l'eventuale collaborazione con la giustizia. Durante tale periodo, la persona ha diritto di permanere sul territorio e a non essere espulsa[15].

In particolare, al termine della prima assistenza, la persona beneficiaria potrà decidere di optare per:

- la prosecuzione del programma con il passaggio alla seconda accoglienza e alla fase di integrazione sociale;
- il ritorno nel proprio Paese di origine accedendo, per i cittadini dei Paesi terzi, alle possibilità offerte dai Progetti di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione;
- il ritorno nel proprio Paese di origine accedendo, per i cittadini comunitari, alle possibilità offerte dai rapporti di collaborazione in essere tra i servizi antitratto dei rispettivi Paesi;
- la collaborazione con l'autorità giudiziaria proseguendo il programma di assistenza e integrazione sociale.

[15] in linea con quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva 81/04
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/11/03/099G0265/sg>

4 Seconda Accoglienza e Integrazione Sociale

La seconda accoglienza, o assistenza a lungo termine, viene messa a disposizione delle persone beneficiarie dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale e ha lo scopo di fornire l'assistenza necessaria al completamento del percorso di integrazione sociale.

Tale percorso di integrazione sociale mira al raggiungimento, da parte della persona beneficiaria, dell'autonomia socio-economica e abitativa attraverso misure specifiche volte all'empowerment, alla formazione e all'inserimento lavorativo utili ad evitare il rischio di processi di ri-vittimizzazione.

Le misure messe a disposizione dagli enti erogatori, nell'ambito dei programmi di assistenza individuale (PAI), comprendono:

- accoglienza residenziale;
- mediazione linguistico-culturale;
- consulenza e assistenza sanitaria;
- supporto psico-sociale;
- consulenza socio-legale;
- tutela legale;
- alfabetizzazione linguistica;
- attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno;
- attività volte all'inserimento sociale;
- formazione;
- tirocini lavorativi;
- assistenza economica;
- alfabetizzazione informatica;
- pocket money.

In tutte le fasi, dall'analisi dei bisogni all'erogazione delle misure volte all'integrazione sociale, gli enti erogatori devono garantire alle persone beneficiarie:

- **la raccolta delle informazioni personali** nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali;
- **l'accesso ai servizi e alle informazioni** fornendo alla persona beneficiaria un'informativa completa durante tutte le fasi delle misure di protezione e assistenza (l'insieme dei servizi e delle attività fornite, ai diritti e agli obblighi da rispettare, le regole per la sicurezza, i motivi della cessazione dell'assistenza, la procedura di regolarizzazione);
- **la mediazione linguistico-culturale** necessaria ad assicurare la corretta veicolazione delle informazioni alle persone beneficiarie durante ogni fase;
- **l'assistenza legale** volta alla regolarizzazione, all'accompagnamento alla decisione di collaborare con la giustizia e alle richieste di risarcimento per le persone beneficiarie.



MINORENNI

Ai minorenni vittime di tratta e grave sfruttamento, che possono essere Minori Stranieri Non Accompagnati, minori separati (italiani e comunitari) o minori accompagnati, si applicano le norme nazionali, regionali e locali in materia di vigilanza, protezione e tutela, nonché di assistenza e sostegno previste per i minorenni. I minorenni vittime di tratta, in tutte le fasi del processo di identificazione, accoglienza e inclusione sociale, sono destinatari di ulteriori e più specifiche misure di tutela, ad esempio l'utilizzo di un approccio e di un contesto gender sensitive e child friendly, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore.

Il tema dei minorenni vittime di tratta e/o grave sfruttamento è stato affrontato nel 2020 da Save the Children attraverso due guide che ha elaborato insieme ad alcuni esperti dei progetti del Sistema Antitrattra Italiano, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EASO) e della Croce Rossa Italiana[16].

Di seguito alcuni elementi a cui prestare attenzione ai fini dell'identificazione del minorenne vittima di tratta e grave sfruttamento:

1. **età:** più il/la minorenne è giovane, più è vulnerabile;
2. **nazionalità:** non ci sono nazionalità escluse dal rischio di tratta e grave sfruttamento, tuttavia è bene porre in questo momento particolare attenzione ai minorenni e neo maggiorenni maschi di alcune aree come l'Africa sub-Sahariana o altri paesi Nordafricani e l'Asia meridionale, i quali sono particolarmente a rischio di grave sfruttamento lavorativo e di essere coinvolti anche in attività illecite, mentre le minori e neomaggiorenni femmine provenienti dalle stesse aree sono particolarmente esposte anche al rischio di matrimonio precoce e forzato. Diversamente, le minorenni di origine subsahariana e dell'Est Europa risultano maggiormente a rischio di sfruttamento sessuale. Infine, i/le minorenni di etnia rom (solitamente originari/e dell'Est Europa) sono frequentemente sfruttati in attività di accattonaggio forzato e/o coinvolti nei fenomeni delle economie criminali forzate e nel grave sfruttamento in agricoltura;

[16] Procedure operative standard per l'identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia: in linea con quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva 81/04

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/11/03/099G0265/sg>

Saper riconoscere minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia: [in linea con quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva 81/04](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/11/03/099G0265/sg) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/11/03/099G0265/sg>

3. tempo di permanenza in Italia: più breve è il tempo trascorso in Italia, più limitata è la comprensione da parte dei/delle minorenni rispetto alle dinamiche sociali del Paese in cui vivono; spesso fanno riferimento a persone poco affidabili, che forniscono informazioni non sempre attendibili, aumentando il loro grado di confusione e disorientamento;

4. conoscenza dell'italiano e livello di scolarizzazione nel Paese d'origine: ragazzi/e meno scolarizzati/e e con un basso livello di conoscenza della lingua italiana possono più facilmente essere oggetto di inganno e, dunque, di sfruttamento;

5. mancanza di amici della propria età o presenza di relazioni principalmente con connazionali adulti presenti in Italia da più tempo;

6. necessità di ripagare il debito o inviare soldi a casa;

7. aver già commesso attività illegali;

8. comunicazioni anomale con la famiglia: la mancanza di continuità di comunicazione con i propri familiari nel Paese d'origine e la conseguente difficoltà a ricevere il loro supporto morale e materiale rendono il/la minorenne particolarmente vulnerabile;

9. appartenenza alla comunità LGBTQIA+.

È di fondamentale importanza garantire la mediazione linguistico culturale in tutte le fasi del lavoro d'équipe con i/le minorenni. Difatti, le mediatrici e i mediatori hanno un ruolo chiave nella creazione di un rapporto di fiducia con i/le minorenni che permette di facilitarne l'eventuale identificazione come vittime di tratta ed in generale favorire il percorso di protezione, un supporto di carattere psico-sociale ed inclusione a loro dedicato. Non da ultimo, è bene ricordare che i mediatori e le mediatrici assicurano un'efficace e chiara comunicazione con tutti i minorenni in generale, siano essi accompagnati o meno, attivando un processo in cui la condivisione della stessa lingua e di alcuni aspetti culturali diventano componente essenziale al fine di garantire il superiore interesse del minore e la sua tutela.

Nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull'età di una vittima di tratta, può essere disposto, in accordo con il suo tutore legale, un accertamento dell'età. L'accertamento viene effettuato in via principale attraverso documenti idonei allo scopo, muniti di fotografia e salvo dubbi sulla loro autenticità, e per tale ragione, può anche essere richiesta la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari del Paese d'origine dell'interessato, vietata però nel caso in cui il minore sia un richiedente protezione internazionale o ancora se il minore dichiara di non volersi avvalere del loro intervento. Qualora non siano disponibili i documenti menzionati e permangano dubbi fondati sull'età dichiarata dal presunto minore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. L'accertamento socio-sanitario deve essere effettuato da personale multidisciplinare in un ambiente protetto, alla presenza di un mediatore culturale, adottando metodi adeguati, non aggressivi, nel rispetto della persona e della sua presunta minore età.

È necessario tenere informato il/la minorenne sull'intera procedura e sui risultati della stessa, il suo tutore legale, le Forze di Pubblica Sicurezza e le istituzioni coinvolte in questa procedura. In generale, fino al completamento della procedura di accertamento e anche oltre, qualora il dubbio persistesse, la minore età deve essere presunta a tutti gli effetti.

Ai minorenni vittime di tratta e/o grave sfruttamento si applicano innanzitutto le disposizioni di diritto civile relative alla tutela dei minorenni privi di rappresentanza genitoriale, nonché le norme relative ai Minori Stranieri Non Accompagnati, tra cui il D.lgs. n. 286/1998 e la L. n. 47/2017[17], che ha introdotto importanti modifiche relative all'identificazione, accoglienza, tutela e rilascio del permesso di soggiorno per i minorenni stranieri in generale. In particolare, quest'ultima introduce la figura del tutore volontario e prevede che tutti i Minori Stranieri Non Accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione. Infatti, ai sensi del D.lgs n. 142/2015[18], i Minori Stranieri Non Accompagnati possono essere accolti e ricevere i servizi di protezione e assistenza offerti dalle strutture governative di primo e di secondo livello del (SAI). A causa della mancata attivazione dei centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 142/2015, nonché in mancanza di avvisi nazionali che consentano l'ampliamento dei posti della rete SAI, gli Enti locali mantengono una funzione prevalente nella tutela, accoglienza e assistenza. In quest'ottica si inserisce il fondamentale lavoro multi-agenzia tra i servizi socio-sanitari a livello locale ed enti del Sistema Antitratta.

In questo contesto, si inserisce il fondamentale lavoro multi-agenzia tra i servizi socio-sanitari a livello locale ed enti del Sistema Antitratta, anche, ad esempio, attraverso la sottoscrizione di Protocolli d'Intesa a livello nazionale e territoriale volti a rafforzare la collaborazione degli enti antitratta con i progetti di accoglienza SAI, gli Istituti Penali Minorili, i Centri di permanenza per i rimpatri, nonché favorirne la presenza negli Insediamenti informali, nei luoghi di sbarco e ai valichi di frontiera, in conformità con quanto previsto dal Piano Nazionale d'Azione contro la Tratta e il Grave Sfruttamento 2022-2025.

La L. n. 47/2017, già sopra riportata, ha poi disposto il divieto di respingimento alla frontiera (principio di non refoulement) dei Minori Stranieri Non Accompagnati, modificando il Testo Unico sull'Immigrazione, aggiungendo il comma 1 bis, all'articolo 19, secondo il quale "in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di Minori Stranieri Non Accompagnati".

Il ritorno nel Paese d'origine o il ricollocamento in un Paese terzo ai fini del ricongiungimento familiare così come previsto dall'art. 8 della L. n. 47/2017, è da considerare solo quando corrisponda al superiore interesse del minore.[19]

Il Piano Nazionale d'Azione contro la Tratta e il Grave Sfruttamento 2022-2025, nel rispetto delle disposizioni previste a tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati vittime di tratta di cui alla L. n. 47/2017, prevede altresì la necessità di facilitare percorsi di emigrazione assistiti per minori non accompagnati che transitano attraverso l'Italia e che hanno manifestato l'intenzione di raggiungere altri paesi europei dove hanno residenza i loro familiari, al fine di garantire opportuni meccanismi per una mobilità protetta.

[17] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>

[18] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg>

[19] Articolo 8 L. n. 47/2017 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>

Per i minorenni vittime di tratta, inoltre, devono ritenersi integralmente applicabili tutte le misure previste dall'art. 18 D.lgs. n. 286/1998, tanto con riferimento al permesso di soggiorno quanto all'accesso ai programmi di assistenza ed integrazione sociale che, in virtù di quanto disposto dall'art. 17 della L. n. 47/2017, per quel che attiene i minorenni, devono consistere in programmi specifici che assicurino "adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età". Si rammenta che, in virtù della normativa sopracitata, i colloqui antitratta devono avvenire in un ambiente confortevole, sicuro e riservato, dove non sono presenti uditori esterni, ad eccezione del personale specializzato, del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, se nominato, o di chi ne fa le veci.

Nel caso in cui il/la minore straniero/a non accompagnato/a sia autore/trice di reato, l'art. 18, comma 6 D.lgs. n. 286/1998 costituisce un strumento di regolarizzazione e permette la presa in carico all'interno del Programma Unico, consolidando il lavoro con l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni e le tutele minori. Per i /le giovani adulti/e che accedono a questa modalità di regolarizzazione e ottengono un permesso di soggiorno per *casi speciali* è previsto anche l'inserimento in SAI.

In virtù di quanto disposto dall'art. 4 del D.lgs. n. 24/2014, i Minori Stranieri Non Accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, ivi incluso l'eventuale accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Negli ultimi anni si è rilevato un aumento del numero di donne vittime di tratta e grave sfruttamento o in condizione di grave vulnerabilità che hanno vissuto situazioni di tratta in gravidanza o con uno o più minorenni al seguito. Tale fenomeno necessita di una risposta adeguata non solo del Sistema Antitratta, ma anche dei servizi socio-sanitari a livello locale. Anche in questi casi, il superiore interesse del minore si realizza attraverso un lavoro continuo, trasversale e multidisciplinare che viene implementato in ogni fase della presa in carico della madre che accede al Programma Unico. Appaiono fondamentali specifici servizi di accoglienza, supporti sanitari dedicati, la definizione di programmi formativo-scolastici, servizi di supporto alla genitorialità transculturale, così come l'accompagnamento verso l'autonomia di minorenni che hanno raggiunto la maggiore età e sono usciti dai sistemi di accoglienza antitratta attraverso la progettazione condivisa di Piani Individuali, come indicato nel Piano Nazionale d'Azione contro la Tratta e il Grave Sfruttamento 2022-2025.

Per quanto concerne l'**accesso alla giustizia**, si riportano di seguito alcune considerazioni presenti nelle linee guida UNICEF per la protezione delle persone minorenni vittime di tratta[20]:

- è di vitale importanza che il tutore informi la persona minorenni sulle questioni di sicurezza, sui rischi e sulle procedure penali prima di decidere se testimoniare o meno in un processo; in ogni caso, alla persona minorenni vittima di tratta deve essere concesso un "tempo di recupero" dalle Autorità prima di essere coinvolto nel procedimento penale contro il trafficante;

[20] <https://stage.gdc.unicef.org/resource/guidelines-protection-child-victims-trafficking>

- l'assistenza al/alla minorenni vittima di tratta non può, in nessun caso, essere condizionata alla disponibilità del minore a testimoniare;
- le procedure giudiziarie contro le persone coinvolte nella tratta non devono in alcun modo impedire o ritardare il ricongiungimento familiare o il ritorno del/della minorenni vittima nel paese o nella regione di origine se ciò è nel migliore interesse del minore. Devono essere garantiti processi rapidi, a meno che i ritardi non siano nell'interesse superiore del minore;
- deve essere evitato il contatto diretto tra la persona minorenni vittima e il sospettato del reato durante le indagini e il procedimento giudiziario;
- la persona minorenni vittima di tratta deve aver accesso all'assistenza legale necessaria in una lingua a lui/lei accessibile e comprensibile;
- la privacy delle persone minorenni vittime e testimoni di tratta è una questione di primaria importanza. La persona minorenni si dovrebbe recare in tribunale solo quando necessario. Dovrebbero essere adottate misure per escludere il pubblico e i media dall'aula del tribunale quando un minore testimonia;
- in termini di testimonianza al processo, deve essere garantito che i/le minori testimoni siano in grado di testimoniare in modo sicuro e compiere sforzi per ridurre il trauma secondario che le vittime spesso affrontano in un'aula di tribunale. Le autorità di contrasto, i pubblici ministeri, i giudici e i magistrati dovrebbero applicare pratiche a misura di minore, tenendo sempre in considerazione l'età e la maturità del/la minorenni;
- le vittime minorenni dovrebbero ricevere informazioni sul loro diritto di avviare procedimenti civili contro i trafficanti e altre persone coinvolte nel loro sfruttamento;
- le autorità di contrasto dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei/delle minorenni vittime in tutte le fasi dei procedimenti giudiziari contro i presunti autori del reato e durante le procedure per ottenere un risarcimento.

RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE (RVA&R)


Il ritorno in patria è spesso un processo difficile per le vittime di tratta e/o grave sfruttamento, in quanto potrebbero doversi confrontare con svariati problemi sociali, familiari, sanitari, legali e finanziari e rischiare di tornare nelle stesse condizioni sociali ed economiche che avevano favorito il loro reclutamento, trasferimento e sfruttamento. Onde evitare il rischio di ri-vittimizzazione, i programmi di rimpatrio e di inclusione sociale dovranno essere disponibili per tutte le vittime di tratta e/o grave sfruttamento che desiderano ritornare nel Paese d'origine. I programmi dovranno prevedere un recupero a lungo termine, l'autonomia e il reinserimento socio-economico delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, evitando qualsiasi rischio di ri-vittimizzazione.

La scelta di intraprendere questo percorso può avvenire in qualunque momento del processo di assistenza (tra il referral iniziale e il periodo di assistenza a lungo termine). Una vittima di tratta e/o grave sfruttamento dovrà fare rientro nel Paese d'origine soltanto qualora questa sia la sua reale volontà e solo nel caso in cui sia possibile garantirne la sicurezza e una prospettiva di reintegrazione sociale. Fondamentali risultano essere tutti i processi informativi riguardanti i potenziali rischi e le misure che verranno adottate per proteggere sia la vittima che i relativi familiari.

I progetti RVA&R (Rimpatrio Volontario Assistito & Reintegrazione)[21] prevedono la realizzazione di uno specifico programma che si articola attraverso i seguenti principi:

volontarietà: è la vittima di tratta e/o grave sfruttamento che decide se desidera tornare nel proprio Paese dove ha titolo a soggiornare regolarmente e usufruire dei servizi offerti;

[21] <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/rimpatrio-volontario-assistito-0>



protezione: l'incolumità e la privacy della vittima di tratta e/o grave sfruttamento sono essenziali e pertanto dovranno essere prese tutte le misure necessarie per garantirle (es. nessuna divulgazione delle informazioni personali a terzi, valutazione del rischio prima della partenza, piano di viaggio sicuro, piano di gestione dei rischi, monitoraggio del caso). A tal fine, l'ente attuatore del progetto di RVA&R in cooperazione con i loro referenti locali nei paesi di ritorno, sono responsabili di avviare verifiche pre-partenza, tese a valutare la fattibilità del ritorno in termini di garanzia e sicurezza e accertare l'assenza di eventuali condizioni di pericolo legati al ritorno della vittima. Qualora in esito alle verifiche svolte emergano condizioni e situazioni che possano in qualche modo mettere a rischio la sicurezza della vittima, l'ente attuatore può decidere di non effettuare il ritorno;

soluzione personalizzata: le necessità, le opinioni e le preoccupazioni della vittima di tratta e/o grave sfruttamento dovranno essere prese in seria considerazione sia durante la valutazione del relativo desiderio di tornare nel proprio Paese, sia durante la preparazione delle procedure di ritorno e di elaborazione del Piano Individuale di Reintegrazione, da implementare nel Paese di ritorno. A tal fine, l'ente attuatore del progetto di RVA&R fornisce un servizio di counselling personalizzato che si adatta alle necessità di ogni singolo caso e che cerca soluzioni personalizzate, volte a valorizzare le potenzialità e le risorse interne della vittima, affinché quest'ultima possa riacquistare fiducia in sé stessa e nelle sue capacità in una prospettiva di empowerment (consapevolezza delle proprie azioni, scelte e decisioni);

accuratezza delle informazioni: la vittima di tratta e/o grave sfruttamento deve essere tempestivamente e opportunamente informata su qualunque aspetto inerente alla richiesta e la procedura di rientro e di assistenza sociale;

cooperazione: una stretta collaborazione tra gli enti di supporto accreditati dei paesi di origine, transito e destinazione è essenziale per un programma di rientro sicuro e di inclusione sociale di successo.

Riguardo l'assistenza al ritorno e alla reintegrazione i progetti di RVA&R prevedono servizi specifici che garantiscono:

- il supporto alla richiesta dei documenti di viaggio presso i rispettivi consolati dei Paesi di origine e la relativa copertura delle spese;
- la copertura delle spese di viaggio fino a destinazione finale;
- l'assistenza aeroportuale in Italia e l'eventuale assistenza nei paesi di transito e destinazione finale;
- l'erogazione di un contributo in denaro per far fronte alle prime necessità immediatamente dopo l'arrivo nel paese di origine;
- l'assistenza alla reintegrazione nel Paese di ritorno, comprensiva dell'erogazione di beni e servizi necessari all'implementazione del Piano Individuale di Reintegrazione e l'accompagnamento all'attuazione dello stesso. In tale processo, la vittima di tratta viene seguita dal referente locale del progetto di RVA&R che si occupa di affiancare la vittima nel processo di reinserimento lavorativo e sociale nel Paese di ritorno;
- il monitoraggio alla realizzazione del Piano Individuale di Reintegrazione per un periodo di tempo congruo.

I programmi di RVA&R riguardano esclusivamente cittadini di paesi terzi. Tuttavia, anche nei casi riguardanti le procedure di ritorno di cittadini comunitari nei propri Paesi, nel corso dei rapporti di collaborazione tra servizi antitratto devono necessariamente rispettare le seguenti misure, affinché possano essere individuati percorsi protetti e condivisi con i servizi e le organizzazioni dei servizi locali dei paesi membri:

- decisione informata di rientro;
- valutazione del rischio e dell'inclusione sociale;
- piano di gestione del rischio;
- ricerca dei familiari;
- documenti necessari per il viaggio;
- programma di assistenza individuale pre-partenza attraverso gli enti erogatori dei servizi nel Paese d'origine per scambiare informazioni e coordinare l'operazione di rientro;
- trasferimento sicuro e assistenza all'arrivo.



ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Tutti gli Stati dovranno garantire l'accesso alla giustizia e un trattamento imparziale alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento che dovranno essere pienamente informate e sostenute una volta coinvolte in procedimenti penali e civili. L'accesso ad informazioni complete e chiare è essenziale per consentire alle vittime di partecipare attivamente in qualsiasi procedimento, di ridurre il proprio stress psicologico e di far valere i propri diritti. La rappresentanza e l'assistenza legale dovranno essere parte integrante di qualsiasi programma di protezione delle vittime. I protocolli formalizzati tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e gli enti che forniscono i servizi di assistenza alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento sono un mezzo efficace per proteggere appieno i diritti delle persone assistite, in qualsiasi fase dei procedimenti giudiziari.

In alcuni casi, la vittima può avere l'esigenza di essere protetta da possibili ritorsioni e danni arrecati da parte dei trafficanti e degli sfruttatori e di individui ad essi collegati. La protezione di una vittima, in quanto testimone di reato (es. tratta di persone e altri reati ad essa connessi), richiede soluzioni personalizzate che devono essere implementate dalle Forze dell'Ordine, dai pubblici ministeri, dai giudici e dagli enti di assistenza, che devono operare in stretta collaborazione. Verrà condotta una valutazione del rischio per determinare se è in pericolo la sicurezza fisica della vittima (di familiari ed amici) e, se necessario, saranno stanziati risorse speciali per garantire la sua protezione (e quella di familiari e amici).

Le persone vittime di tratta non dovranno essere soggette ad azioni detentive, persecuzioni e ammende a causa del soggiorno irregolare nel paese o per la partecipazione ad attività illegali risultanti dalla loro esperienza di tratta. Conformemente alla legislazione penale nazionale, occorrerebbe quindi considerare l'applicabilità di cause di non punibilità per i reati commessi quale conseguenza della coercizione subita durante l'esperienza di tratta.

Le persone vittime di tratta o grave sfruttamento devono essere informate in modo preciso, puntuale e con linguaggio semplice, delle diverse opportunità che la legge riconosce loro sotto il profilo del permesso di soggiorno che può essere rilasciato, ivi compresa la possibilità di chiedere la protezione internazionale.

Devono inoltre essere informate del diritto al periodo di recupero e riflessione, del loro diritto a ricevere assistenza anche a prescindere dalla collaborazione con le Autorità e di tutti i diritti connessi al procedimento penale in cui possono assumere la qualifica di persone offese e al risarcimento del danno che possono chiedere in sede penale e civile, anche attraverso lo strumento dell'indennizzo statale.

Il momento della consulenza legale appartiene ad una fase appena successiva al superamento dell'emergenza, una volta messa la vittima in condizioni psico-fisiche stabili così da poter valutare l'opportunità di affrontare un percorso giudiziario. In relazione all'aumentata complessità delle singole situazioni, la consulenza legale può rappresentare uno strumento cruciale nella fase dell'emersione e dell'identificazione formale.

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la vittima non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

La vittima di tratta diventa persona offesa dal reato nei procedimenti penali a carico di trafficanti /imputati per reati afferenti alla tratta, assumendo la qualità di parte civile con la possibilità di chiedere un risarcimento danni all'autore del reato.

Nell'ordinamento italiano, l'art. 18 del D. Lgs. n. 286/1998 prevede, per gli stranieri irregolari, la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno ove siano sottoposti a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la loro incolumità per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o delle dichiarazioni rese in un procedimento penale.

Tale permesso di soggiorno può essere rilasciato sia in seguito ad una denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario, su proposta o previo parere del Procuratore della Repubblica), sia in assenza di questa (c.d. percorso sociale). In tale ultimo caso, la vittima si affida ad un ente preposto all'assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma unico di emersione, di assistenza e integrazione sociale.

Il permesso, che ha una iniziale validità di 6 mesi, alla scadenza può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e convertito per motivi di lavoro o di studio, consentendo così la completa integrazione dello straniero nel contesto sociale.

Altrettanto, la persona vittima di particolare sfruttamento lavorativo, nelle ipotesi di cui all'art. 22 comma 12-bis del D.lgs. n. 286/1998, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22 comma 12-quater del D.lgs. n. 286/1998.

Inoltre, la persona vittima di tratta o grave sfruttamento può aver diritto ad essere riconosciuta beneficiaria di protezione internazionale o anche di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 ed in tal senso è necessario che venga informata di tale possibilità, così come della possibilità di ottenere un altro tipo di permesso di soggiorno in relazione alla situazione specifica.

L'articolo 12 della L. n. 228/2003 (come modificata e integrata dal D. lgs. n. 24/2014) istituisce il Fondo per le misure antitratta destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime. Questo:

a) prevede che le risorse del Fondo siano destinate anche all'indennizzo delle vittime;

b) determina in 1.500 euro la misura dell'indennizzo per ogni vittima, sia pur nei limiti della disponibilità del Fondo;

c) disciplina l'accesso al Fondo (la domanda di indennizzo, in particolare, va inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro un anno dal passaggio in giudicato sulla sentenza di condanna, ovvero - se l'autore del reato è ignoto - dal deposito dell'archiviazione emessa);

d) individua come condizione ostativa del diritto all'indennizzo il fatto che la vittima richiedente il risarcimento sia indagata o condannata con sentenza definitiva per uno dei gravi reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.;

e) prevede il diritto di surroga del Fondo per le misure antitratta nei diritti della parte civile o dell'attore nei confronti del condannato al risarcimento del danno.

Procedure Operative Standard (POS)



PROCEDURE OPERATIVE STANDARD (POS)

La presente sezione descrive le Procedure Operative Standard (POS) necessarie per definire e gestire efficacemente il Meccanismo Nazionale di Referral (MNR) in termini di:

POS 1 – Identificazione

POS 2 – Prima assistenza e protezione

POS 3 – Assistenza a lungo termine e inclusione sociale

POS 4 – Rimpatrio volontario assistito e inclusione sociale

POS 5 – Procedimenti penali e civili.

Ciascuna Procedura Operativa Standard (POS) consiste in una serie di misure che vengono declinate sul piano operativo.

Le misure descritte non seguono sempre un ordine cronologico; in alcune circostanze devono essere applicate simultaneamente, mentre in altri casi devono seguire un ordine di attuazione diverso a seconda della condizione e delle specificità della persona.

POS 1 - IDENTIFICAZIONE

1. Identificazione preliminare e Referral

Si tratta della prima analisi del caso, in uno spazio sicuro e riservato, di una presunta vittima di tratta e del relativo referral verso una sistemazione temporanea sicura.

Tra i centri di segnalazione, ovvero gli enti/organizzazioni che agiscono come punto centrale di informazione, referral e supporto iniziale per le presunte vittime di tratta, compaiono:

- Strutture di accoglienza emergenziali e di primo livello come Hotspot e CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria);
- Personale di tutti gli organi preposti alla vigilanza e ispezione (ispettori del lavoro, INPS, ASL e altri organi di vigilanza);
- Enti del privato sociale;
- Forze dell'Ordine, incluse Polizia municipale e Polizia di frontiera;
- Unità di strada e di contatto;
- Uffici immigrazione delle questure;
- Prefetture;
- Operatori dei servizi sanitari;
- Operatori dei servizi sociali degli Enti locali;
- Personale di ONG e Organizzazioni internazionali;
- Sindacati;
- Unità marittime;
- Personale delle strutture del sistema di accoglienza della protezione internazionale (SAI/MSNA);
- Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
- Centri anti violenza;
- Organi di assistenza e tutela per i minori, inclusi quelli per i Minori Stranieri Non Accompagnati;
- Uffici giudiziari e istituti penali;
- Avvocati e operatori socio-legali;
- In generale tutti coloro che entrano in contatto con potenziali o presunte vittime.

Per tali soggetti, il Piano Nazionale Antitrattra prevede dei percorsi di formazione volti a rafforzare le conoscenze e le capacità di identificazione preliminare.

Il colloquio preliminare deve tenere conto delle condizioni psicologiche e/o fisiche della presunta vittima garantendo allo stesso tempo sicurezza e privacy. In presenza di minorenni figli di presunte vittime occorre raccordarsi con i servizi socio-sanitari per garantire loro un'adeguata assistenza e supporto.

L'identificazione preliminare e il referral devono quindi essere svolti:

- con il consenso informato della presunta vittima di tratta;
- con un atteggiamento di ascolto attivo e privo di giudizio;

- prendendo in considerazione la barriera linguistica e affidandosi al supporto professionale di un/a mediatore/trice linguistico-culturale;
- prendendo opportunamente in considerazione la sicurezza, la privacy e l'incolumità della presunta vittima di tratta;
- dopo aver valutato attentamente le condizioni di salute della presunta vittima di tratta, inclusa l'eventuale presenza di sintomi da disturbo post- traumatico da stress;
- raccogliendo informazioni adeguate, attinenti, solo dopo che la presunta vittima abbia dato il suo consenso a fornire e a far archiviare i propri dati personali. La persona in oggetto deve essere informata sul proprio diritto di revocare il consenso per l'archiviazione dei propri dati e sul diritto ad essere assistita anche nel caso in cui non voglia cooperare con l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria;
- valutando attentamente le opinioni e i timori della presunta vittima di tratta e grave sfruttamento, considerando la possibilità che non riferisca compiutamente tutti i fatti di cui è vittima;
- adottando procedure di referral ben definite.

2. Raccolta dei bisogni di base della presunta vittima

In questa fase occorre fornire informazioni e orientamento sui bisogni urgenti e rispondere a preoccupazioni, emergenze ed esigenze espresse.

I bisogni primari, qui di seguito riportati, devono essere soddisfatti prima della raccolta di qualsiasi informazione, verificando se la presunta vittima di tratta e/o grave sfruttamento abbia o meno richieste o bisogni urgenti quali:

- cibo, acqua;
- bisogni fisiologici e igiene personale di base;
- abiti puliti;
- riposo, privacy;
- assistenza medica urgente;
- possibilità di contattare i membri della famiglia o altre persone di riferimento (qualora si tratti di una procedura sicura per la presunta vittima di tratta e/o grave sfruttamento);
- assistenza e supporto all'eventuale minore, figlio della potenziale vittima;
- altre necessità di emergenza.

La trasmissione di informazioni è un elemento chiave del processo di referral che consente alla presunta vittima di tratta di alleggerire il proprio stato di ansia e incertezza riguardo al futuro e incrementare un piano di consapevolezza capace di restituire una nuova prospettiva di vita. Rappresenta, inoltre, il primo passo verso la costruzione di un rapporto di fiducia tra la persona assistita e i servizi con i quali si interfaccia. Occorre pertanto fornire informazioni inerenti:

- i diritti e gli obblighi di una presunta vittima di tratta e/o di grave sfruttamento;
- il diritto al periodo di recupero e riflessione e dunque il diritto di rimanere sul territorio fino a che non sia concluso il processo volto all'identificazione formale della persona quale vittima di tratta;

- i servizi disponibili (alloggio, consulenza psicologica, supporto sanitario ecc...);
- il funzionamento del sistema di accoglienza e assistenza;
- le eventuali fasi successive del referral;
- il funzionamento del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale;
- gli eventuali timori in merito alla sicurezza;
- la politica di tutela dei dati.

Tali attività devono essere svolte da operatori di enti antitrattra territorialmente competenti e che conducono i colloqui in seguito al referral iniziale. I suddetti operatori devono aver ricevuto una specifica formazione che consenta loro di portare avanti il proprio lavoro con estrema professionalità attraverso il sostegno di un mediatore linguistico-culturale.

Le informazioni e le risposte ai bisogni primari devono essere fornite:

- in modo chiaro, professionale e al contempo comprensivo;
- utilizzando un linguaggio semplice e, nel caso in cui la presunta vittima sia straniera, con la collaborazione di un mediatore linguistico-culturale;
- oralmente e per iscritto in una lingua che la presunta vittima possa comprendere;
- incoraggiando la presunta vittima a porre domande chiarificatrici;
- accertandosi che la presunta vittima di tratta e/o grave sfruttamento abbia chiaramente compreso tutte le informazioni date;
- aiutando a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili.

Alle presunte vittime di tratta non deve essere richiesto di firmare nulla né prima né dopo aver ricevuto informazioni, salvo il consenso informato al trattamento dei dati secondo la normativa vigente. Qualora occorra siglare eventuali documenti, la firma non potrà essere utilizzata per l'attuazione di interventi non concordati.

I colloqui devono avvenire in un ambiente confortevole, sicuro e riservato, dove non sono presenti uditori esterni.

Alle persone che rifiutano di sostenere un colloquio o che decidono di non accedere al programma nonostante siano evidenti gli elementi riconducibili alla tratta e/o al grave sfruttamento, dovranno essere fornite informazioni e dettagli relativi ai contatti dei servizi antitrattra territoriali e del Numero Verde Nazionale Antitrattra, qualora decidessero in futuro di avvalersi dell'aiuto proposto.

3.Valutazione precoce del rischio

Viene svolta un'analisi dei possibili rischi e al contempo la garanzia della sicurezza immediata per la presunta vittima di tratta e/o grave sfruttamento.

Si tratta di una procedura di valutazione che consente di determinare in modo accurato la situazione, tenendo conto delle specifiche esigenze delle vittime anche in relazione alla tipologia di sfruttamento, al fine di:

- identificare eventuali rischi imminenti per la salute;
- valutare la necessità di cure mediche urgenti o di pronto intervento o di altre necessità di sostegno impellenti;
- valutare eventuali rischi imminenti o futuri legati all'incolumità della vittima nei confronti degli sfruttatori/trafficienti;
- stabilire insieme le fasi successive necessarie per garantire la sicurezza ed il benessere della stessa;
- individuare, eventualmente, il luogo più idoneo all'accoglienza della persona considerando aspetti di carattere medico, di sicurezza personale e di ulteriori specificità in caso di persone transessuali e di donne in gravidanza e/o con uno o più figli minorenni. Tale azione deve essere condotta da operatori antitratto incaricati e qualificati e/o dalle Forze dell'Ordine e/o dall'Autorità Giudiziaria oppure in maniera congiunta da parte di tutti questi attori. Il lavoro multi-agenzia non solo è funzionale a una presa in carico individualizzata, ma consente anche di non causare sofferenza non necessaria, nella consapevolezza che il mero ripetere la propria storia in diversi colloqui e con diversi operatori può essere fonte di stress per la vittima, nonché cagionare una vittimizzazione secondaria.

Le caratteristiche del colloquio devono rispettare i seguenti criteri:

- iniziare con una domanda relativa alla condizione di salute dell'individuo e alla sua incolumità, in quanto elemento estremamente importante per accertarne la capacità fisica/psicologica e la coerenza sul piano della realtà. Ciò dimostra che la preoccupazione principale è il benessere dell'individuo e tale domanda aiuta a guadagnare la fiducia della persona intervistata;
- non devono mai essere poste domande in presenza di un'altra persona legata all'ambiente dello sfruttamento (es. altre persone sfruttate, trafficanti, sfruttatori, complici e clienti);
- devono essere rispettati accordi di riservatezza da tutti gli operatori presenti durante il colloquio di valutazione preliminare del rischio;
- in presenza di più enti e/o soggetti diversi, che sono entrati in contatto con la persona, è opportuno confrontarsi sulle informazioni sul caso e raccordarsi tra le parti prima dell'avvio del colloquio, al fine di evitare ulteriori situazioni di stress per la persona.

Periodicamente occorrerà condurre una nuova valutazione del rischio e il relativo piano di gestione dovrà di conseguenza essere oggetto di riesame, al fine di garantire sicurezza sia alla vittima, sia a coloro che forniscono assistenza e, nel caso in cui la persona sia accolta in un punto di fuga o altra accoglienza, anche agli ospiti presenti nella struttura.

4. Mediazione linguistico-culturale

Il supporto della mediazione linguistico-culturale si realizza a partire dai colloqui preliminari in poi.

È importante che la persona comprenda cosa si sta proponendo e che capisca bene la natura dei servizi e le relative differenze. È dunque fondamentale utilizzare un linguaggio comprensibile al fine di evitare malintesi o inutili timori che potrebbero condurre a diffidare dell'opportunità proposta.

Il mediatore è, inoltre, in grado di trasmettere sia i codici culturali, sia l'etica sociale, sia le peculiarità dei fenomeni migratori perché ne conosce le caratteristiche, pratica la sospensione del giudizio nell'ascolto empatico della persona e condivide approcci e obiettivi facendo da ponte tra gli operatori per facilitare il contatto, l'aggancio e la costruzione di un rapporto di fiducia con la persona

Per quanto riguarda il ruolo dei mediatori linguistico-culturali, essi devono essere attentamente selezionati, formati per lavorare con i soggetti vulnerabili, sui problemi legati alla tratta e al grave sfruttamento nonché sui bisogni delle vittime, o presunte tali. Ogni intervento di mediazione deve essere condotto in modo sensibile e culturalmente responsabile. Inoltre, il mediatore linguistico -culturale, se non parte integrante dell'équipe di lavoro, deve firmare una dichiarazione di correttezza interpretativa e di riservatezza delle informazioni acquisite.

Prima che inizi il colloquio, la presunta vittima deve essere informata sul ruolo, gli obblighi e le responsabilità del mediatore linguistico-culturale e in qualsiasi momento può decidere di rifiutare il mediatore designato.

5. Periodo di recupero e riflessione

Il periodo di recupero e riflessione è il diritto riconosciuto alle persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di tratta e/o grave sfruttamento di usufruire di un lasso di tempo per consentire loro di ristabilirsi, per consentirgli di sottrarsi all'influenza dei trafficanti e/o prendere delle decisioni sull'eventuale volontà di proseguire il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 ed eventualmente collaborare con le autorità, denunciando gli sfruttatori. Tale beneficio deve essere riconosciuto ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi di ritenere che la persona sia una vittima di tratta e/o grave sfruttamento e comporta che durante tale periodo non possa essere messo in atto alcun ordine di allontanamento dal territorio. Per tali ragioni, è necessario fornire assistenza alle procedure per il rilascio del permesso di soggiorno.

Gli elementi principali del periodo di recupero e riflessione sono:

- un alloggio sicuro ed il soddisfacimento dei bisogni primari;
- l'assistenza legale per la richiesta del permesso di soggiorno;
- l'accesso ai servizi sanitari e assistenza psicologica con particolare attenzione ai bisogni specifici delle persone transessuali;
- le informazioni su tutte le opzioni disponibili, i diritti e gli obblighi (ad es. assistenza a lungo termine e integrazione sociale; permesso di soggiorno; richiesta di protezione internazionale; Rimpatrio Volontario Assistito; azioni legali; risarcimento; accesso ai rimedi e a meccanismi di indennizzo per le vittime, e sugli strumenti di mediazione e conciliazione esistenti);
- i servizi di traduzione e mediazione linguistico-culturale, ove necessario;
- il tempo adatto per recuperare e considerare la possibilità, non obbligatoria, di cooperare con le autorità competenti;
- i chiarimenti sulla decisione di cooperare o meno con le autorità competenti e la possibilità di testimoniare quando è richiesto da un giudice;
- l'accesso al mercato del lavoro e alla formazione;
- la non esecuzione del provvedimento di espulsione (qualora esistente).

6. Identificazione formale

Si tratta della procedura formale necessaria per stabilire se la presunta vittima di tratta e/o grave sfruttamento sia vittima di tratta e/o grave sfruttamento. La persona dovrà ricevere informazioni precise e accurate in merito agli scopi e alle conseguenze della procedura, ai suoi diritti ed ai suoi obblighi. Fondamentale, sia in questa fase preliminare che durante il colloquio, il ruolo della mediazione linguistico-culturale.

La procedura di identificazione formale non deve avere luogo nel caso in cui la presunta vittima di tratta:

- sia gravemente angosciata o ansiosa;
- sia depressa ed esprima il bisogno di piangere;
- sia ostile o aggressiva;
- si trovi in un ambiente in cui non può essere garantita la privacy;
- necessiti di assistenza medica;
- richieda un parere legale;
- chieda di posporre o rifiuti il colloquio.

Una volta completato il processo di identificazione, la persona che sia identificata quale vittima di tratta e/o grave sfruttamento deve essere informata dell'esito e devono essere riportate informazioni dettagliate sulle opzioni disponibili:

- accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale;
- Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione;
- accesso alla giustizia;
- orientamento verso i servizi idonei per sostenere la vittima e tutelarne i diritti, anche in funzione di una possibile futura adesione al programma.

Se la persona non viene considerata una vittima di tratta e/o grave sfruttamento, ma ha intenzione di denunciare altri reati o deve affrontare necessità di assistenza o problematiche legate a motivi di sicurezza, deve essere accompagnata e orientata verso i servizi idonei. Le persone che non sono risultate vittime di tratta e che non corrono alcun rischio per la sicurezza devono essere informate sui loro diritti e doveri in Italia ed eventualmente sulle procedure di regolarizzazione.

Il lavoro multi-agenzia si concretizza, quindi, anche nei casi in cui la persona non sia vittima di tratta e/o grave sfruttamento o quando, pur avendo tutti i requisiti per farlo, decide di non accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

POS 2 – PRIMA ASSISTENZA E PROTEZIONE

La fase di assistenza e protezione costituisce l'azione centrale per le persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento che decidono di accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

Questa fase individua un piano di assistenza individuale (PAI) capace di garantire:

- l'accesso ad alloggi sicuri in strutture idonee con particolare attenzione ai casi di donne in gravidanza o con minore/i al seguito -in collaborazione con i servizi per la tutela dei minori degli Enti locali- e persone transessuali;
- la possibilità, se applicabile, di essere assistiti in condizioni di sicurezza in modo non residenziale attraverso programmi di presa in carico territoriale;
- l'assistenza sanitaria e psicologica;
- i servizi di mediazione linguistico-culturale;
- la consulenza legale;
- l'accesso ad attività formative, ai corsi di lingua, all'orientamento e alla formazione professionale e al sistema scolastico, in caso di figli minorenni;
- le informazioni sulle opportunità legali e sul Rimpatrio Volontario Assistito.

Lo scopo principale della prima assistenza è quello di sostenere e proteggere la vittima di tratta e/o grave sfruttamento e nello stesso tempo accompagnarla nel percorso di reinserimento sociale in un'ottica di piena consapevolezza e di scelta individuale del percorso più idoneo.

1. Informazioni su alternative di assistenza e condizioni

Devono essere fornite informazioni chiare e dettagliate sui servizi di prima assistenza, diritti e doveri e le relative conseguenze per la violazione di regole/accordi anche in relazione alla convivenza con altre persone, a loro volta beneficiari dei programmi di assistenza.

Devono essere garantiti:

- la sistemazione temporanea sicura;
- i pasti;
- l'abbigliamento;
- la consulenza e l'assistenza psicologica;
- l'assistenza sanitaria;
- l'assistenza sociale;
- le misure di sicurezza;
- la mediazione linguistico-culturale.

2. Informazioni su opzioni legali

Si tratta dell'erogazione di informazioni accurate sulle alternative legali esistenti e disponibili e sui diritti annessi per quanto riguarda la possibilità di:

- richiedere un permesso di soggiorno;
- richiedere la protezione internazionale;
- richiedere il rimpatrio volontario assistito;
- collaborare con le autorità competenti;
- richiedere un risarcimento attraverso procedimenti penali e civili.

Le alternative e le condizioni legali dovranno essere comunicate:

- in modo chiaro, professionale, non troppo tecnico e che sia al tempo stesso di sostegno;
- se necessario, attraverso un mediatore linguistico-culturale;
- incoraggiando la vittima a porre domande chiarificatrici;
- aiutando a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- chiedendo regolare conferma che il soggetto abbia compreso ciò che è stato spiegato.

3. Inserimento e valutazione dei bisogni

Si tratta di una procedura che consente di valutare il tipo di servizio necessario e i bisogni di sicurezza delle persone, tenendo conto delle specificità e delle vulnerabilità delle vittime, come ad esempio persone transessuali, donne in gravidanza o con figlio/i minore/i e persone con problemi di tossicodipendenza e/o portatrici di disabilità.

La seguente tabella contiene alcuni criteri che possono essere utilizzati per l'inserimento e la valutazione dei bisogni.

CRITERI DI INSERIMENTO E DI VALUTAZIONE

BISOGNI PRIMARI

1. Necessità di alloggio
2. Necessità alimentari particolari
3. Necessità particolari nel dormire
4. Check-up medici
5. Farmaci assunti
6. Necessità di comunicare con persone care
7. Mantenimento dei legami familiari, specialmente nel caso di figli/e minorenni a carico

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Problemi di sicurezza legati al presente
2. Problemi di sicurezza legati al passato
3. Soggetti che possono nuocere o causare problemi alla persona
4. Problemi di sicurezza legati a membri della famiglia, amici o conoscenze
5. Ubicazioni pericolose per la presunta vittima di tratta, sia nel Paese di destinazione sia nel Paese/luogo di origine
6. Altro

ESIGENZE SANITARIE

1. Sintomi inerenti la salute fisica (emicranie, affaticamento, vertigini, mal di schiena, dolori di stomaco o dolori addominali, dermatiti, disturbi visivi, raffreddori, problemi respiratori, mal di denti...)
2. Sintomi di salute mentale (problemi di memoria, pianto frequente, stato d'ansia, rabbia, disturbo da stress, ostilità, aggressività, sintomi da sindrome da stress post-trauma, pensieri suicidi...)
3. Lesioni passate o presenti (autolesionismo, cicatrici, ecchimosi, fratture...)
4. Condizioni invalidanti o ad alto rischio (patologie cardiache, epilessia, asma, udito debole...)
5. Disturbo dell'apprendimento
6. Malattie infettive (tubercolosi, malattie dermatologiche ed esantematiche, COVID19), incluse infezioni sessualmente trasmissibili (herpes simplex, chlamydia, papilloma virus, epatite B, sifilide, Hiv/Aids, gonorrea...)
7. Dipendenza (alcol, droga, gioco d'azzardo...)
8. Altro

ESIGENZE LEGALI/AMMINISTRATIVE

1. Passaporto
2. Carta d'identità
3. Permesso di soggiorno
4. Rappresentante legale
5. Tessera sanitaria/assicurazione
6. Patente
7. Altro

4. Assistenza e protezione

Si tratta dell'erogazione dei servizi di assistenza individuati nel corso della valutazione dei bisogni al fine di soddisfare le necessità immediate o urgenti e di garantire la sicurezza alla persona assistita.

La pronta assistenza e la protezione possono avere luogo in qualsiasi momento e più volte durante l'intero processo di assistenza, di stabilizzazione e di inclusione sociale.

La protezione si concretizza con l'accoglienza in una struttura dedicata, eventualmente protetta, messa a disposizione del Progetto Antitratta territorialmente competente.

Prima di accedere a questo servizio, la vittima deve ricevere tutte le informazioni relative alle eventuali alternative disponibili, agli obblighi correlati e al regolamento di struttura.

I seguenti principi dovranno essere impiegati da tutti gli erogatori di servizi, al fine di garantire un'assistenza di alta qualità ed evitare il rischio di ri-vittimizzazione, nel pieno rispetto delle condizioni della persona:

- non agire discriminazioni di nazionalità, origine etnica, genere, status giuridico, età, condizioni sanitarie e orientamento sessuale;
- non emettere giudizi circa le esperienze passate della persona assistita, le capacità genitoriali e le scelte e i comportamenti attuati;
- essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative la persona assistita senza il suo consenso;
- rispettare qualunque decisione assunta dalla persona accolta, presa in modo consapevole e informato;
- definire in modo chiaro le prospettive e gli obblighi;
- definire in modo chiaro i ruoli;
- fornire i servizi necessari nella maniera più tempestiva possibile.

Occorrerà organizzare degli incontri con tutta l'équipe per monitorare la situazione della persona assistita, per individuare e affrontare nuovi bisogni, per verificare e aggiornare il programma di valutazione del rischio. I risultati di tutte le valutazioni dovranno essere comunicati e discussi con la persona assistita. Ovviamente, anche in questa fase, se necessario occorre considerare eventuali valutazioni svolte da altri servizi territoriali nell'ottica di un lavoro multi-agenzia.

È importante per i soggetti che decidono di accedere o proseguire nel programma unico di emersione, assistenza e integrazione l'opportunità di segnalare i timori riscontrati o di esprimere insoddisfazione per i servizi o nei confronti dei soggetti che operano nei servizi di assistenza. Occorrerà sviluppare procedure che consentano di poter presentare un reclamo in forma anonima, verbale e per iscritto.

Durante il periodo di prima assistenza, la persona deciderà se continuare oppure interrompere il programma, in particolare se:

- ritornare nel proprio Paese di origine, dopo aver completato con successo la valutazione del rischio, verranno in tal senso predisposte procedure necessarie (**POS Rimpatrio Volontario Assistito & Reintegrazione**);
- rimanere nel luogo/Paese ospitante, predisponendo in tal caso le procedure e i servizi necessari per fornire assistenza a lungo termine e sostenere l'inclusione sociale (**POS Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale**);

La vittima, in ogni caso, può collaborare con l'autorità competente e inoltrare richiesta di risarcimento (**POS Procedimenti Penali e Civili**).

POS 3 – ASSISTENZA A LUNGO TERMINE E INCLUSIONE SOCIALE

L'obiettivo finale dell'assistenza a lungo termine e dell'inclusione sociale è quello di garantire alle persone assistite, attraverso il programma di emersione, protezione e integrazione sociale, l'accesso ai propri diritti fondamentali, alle opportunità e alle risorse necessarie per partecipare alla vita economica e sociale del territorio in cui si trovano.

Durante la fase di assistenza a lungo termine e la fase di inclusione sociale, la persona assistita è supportata da erogatori di servizi qualificati e specializzati o indirizzata presso questi ultimi.

Gli operatori hanno la responsabilità di:

- garantire l'incolumità della persona;
- assistere la persona nella ripresa della consapevolezza di sé e nella riconquista dell'autodeterminazione;
- stimolare la stabilità psicologica;
- evitare la ri-vittimizzazione;
- incoraggiare l'autonomia anche attraverso l'apprendimento linguistico, la formazione, i tirocini e l'inserimento lavorativo;
- valutare il rischio di stigmatizzazione sociale con particolare attenzione alle persone transessuali;
- favorire l'autonomia abitativa;
- adottare un approccio olistico e multi-agenzia;
- rispettare la genitorialità e i differenti stili educativi.

1. Sviluppo congiunto del Programma di Assistenza Individuale (PAI)

In questa fase vengono identificate misure e provvedimenti da adottare coinvolgendo tutti i servizi interessati. È un programma personalizzato, costruito con il protagonismo della persona, che sarà ulteriormente sviluppato e modificato in base all'individuazione dei suoi bisogni e dei suoi progetti futuri. Il PAI viene formulato utilizzando un approccio transculturale:

- discutendo il caso con la persona assistita e gli operatori coinvolti dei diversi servizi ai quali ha avuto accesso;
- mantenendo alto il livello di ascolto per intercettare i bisogni/ricieste della persona beneficiaria;
- tenendo in considerazione i bisogni e i desideri della persona beneficiaria.

Può comprendere:

- l'alloggio;
- la consulenza sociale;
- la consulenza psicologica;
- l'assistenza psichiatrica;
- la consulenza e assistenza legale;
- l'assistenza sanitaria;

- l'accompagnamento presso servizi sociali e sanitari;
- i corsi linguistici;
- la valutazione/valorizzazione delle competenze professionali;
- le attività formative;
- la formazione professionalizzante;
- i tirocini lavorativi;
- la consulenza del lavoro;
- l'assistenza per l'inserimento lavorativo;
- i programmi volti al conseguimento di un reddito;
- le misure di reintegrazione familiare/sociale;
- la mediazione familiare ed un eventuale supporto alla genitorialità transculturale;
- le attività ricreative;
- l'assistenza economica;
- l'eventuale supporto scolastico per i/le minorenni figli/e di vittime e misure di conciliazione vita/lavoro in caso di vittime con minori coinvolgendo i servizi degli Enti locali;
- il monitoraggio e valutazione del caso.

2. Procedure di consenso per l'implementazione del Programma di Assistenza Individuale (PAI)

La procedura di consenso stabilisce se il soggetto comprende, accetta o rifiuta i termini e le condizioni dell'assistenza offerta.

L'ente antitratto, che prende in carico il beneficiario, dovrà sviluppare un modulo che descriva le informazioni sulle seguenti tematiche:

- alloggio e condizioni annesse;
- elenco dei servizi e delle attività da fornire, inclusa la relativa descrizione (obiettivi, ruoli, cronologia);
- supporto economico;
- diritti e obblighi da rispettare;
- regole per la sicurezza;
- eventuali condizioni relative al permesso di soggiorno;
- norme sulla tutela dei dati;
- spiegazione delle procedure di reclamo;
- motivi di cessazione dell'assistenza.

Alla persona assistita dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle attività e dei servizi offerti, eventualmente anche attraverso il supporto di un mediatore linguistico-culturale. Dovrà avere il tempo necessario per comprendere le informazioni ricevute e considerare le alternative disponibili. Inoltre, dovrà sottoscrivere un patto di corresponsabilità relativo al programma individuale concordato, siglato anche dagli operatori coinvolti, e un documento di accettazione delle regole di convivenza.

Altre misure, quali ad esempio i test medici, le comunicazioni con le Forze dell'Ordine, le procedure amministrative e la trasmissione di specifiche informazioni, richiedono criteri di consenso distinti e dipendono dai servizi ai quali si accede.

Qualora la persona identificata come vittima di tratta e/o grave sfruttamento non intenda essere supportata attraverso un programma di assistenza individuale, riceverà una lista di contatti utili a cui potersi rivolgere.

3. Adattamento e inclusione sociale

Si tratta del processo che garantisce alla persona assistita le opportunità e le risorse necessarie per adattarsi alle nuove condizioni di vita in un'ottica di protagonismo nel proprio percorso di integrazione.

Durante questa fase, la persona assistita realizza il relativo programma di assistenza individuale (PAI), il cui obiettivo finale consiste in una piena inclusione sociale.

La durata di questa fase può variare sia in base a fattori interni (periodo di tempo necessario per l'adattamento, stato di salute e condizioni psicologiche, competenze personali e professionali) sia in base a fattori esterni (rilascio di documenti, disponibilità dei servizi, accessibilità al mercato del lavoro e abitativo).

Gli attori coinvolti in questa fase, nel rispetto di una cooperazione multilivello e multi-agenzia sono:

- operatori delle strutture di accoglienza;
- operatori sociali;
- personale addetto alla tutela dei minorenni;
- educatori e insegnanti;
- mediatori linguistico-culturali;
- avvocati e operatori socio-legali;
- personale medico e infermieristico;
- consulenti del lavoro, organizzazioni sindacali e centri per l'impiego;
- altri professionisti/operatori di settori specifici a seconda delle esigenze e necessità della persona.

Occorrerà adottare un approccio pluridisciplinare e interistituzionale per supportare la persona assistita in tutte le fasi di implementazione del PAI. I seguenti principi dovranno essere impiegati da tutti gli enti erogatori di servizi al fine di garantire un'assistenza di alta qualità ed evitare il rischio di ri-vittimizzazione:

- non agire discriminazioni di nazionalità, origine etnica, genere, status giuridico, età, condizioni sanitarie, orientamento sessuale; non emettere giudizi circa le esperienze passate della persona assistita e le scelte e i comportamenti adottati;
- essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative alla persona assistita senza il suo consenso;
- rispettare qualunque decisione dalla persona assistita, assunta in modo consapevole e informato;
- definire in modo chiaro le prospettive e gli obblighi;
- definire in modo chiaro i ruoli;
- promuovere e sostenere l'autodeterminazione e l'autonomia della persona assistita.

Dovranno essere regolarmente organizzati incontri interistituzionali e riunioni di gruppo per monitorare l'implementazione del PAI, identificare e affrontare nuovi bisogni, verificare e aggiornare il programma di valutazione del rischio. I risultati di tutte le valutazioni dovranno essere comunicati alla persona assistita e discussi con quest'ultima.

È importante, per le persone che accedono al programma, avere i mezzi e l'opportunità di riferire i timori rilevati o esprimere insoddisfazione per i servizi o nei confronti dei soggetti implicati nei servizi di assistenza. Occorrerà sviluppare procedure che consentano di poter presentare un reclamo in forma anonima, verbale e per iscritto.

4. Supporto e assistenza legale

Il supporto e l'assistenza legale e professionale alla persona assistita è necessaria per:

- sostenere colloqui con le Forze dell'Ordine e la Magistratura;
- richiedere il proscioglimento dai reati commessi in seguito alla condizione di vittima di tratta;
- predisporre il processo in cui la vittima sosterrà il ruolo di testimone;
- richiedere un risarcimento in quanto vittima di tratta e/o grave sfruttamento;
- richiedere il permesso di soggiorno;
- fare richiesta di protezione internazionale;
- richiedere il ritiro dell'eventuale ordinanza di espulsione;
- fornire aggiornamenti relativi a eventuali procedure legali in atto;
- fare richiesta di risarcimento per cause di lavoro ed eventuali invalidità lavorative.

I soggetti coinvolti in questa azione di supporto sono:

- avvocati;
- operatori socio-legali;
- mediatori linguistico-culturali;
- operatori sociali;
- organizzazioni sindacali.

Infine, gli operatori coinvolti dovranno:

- fornire informazioni accurate sia in forma orale sia per iscritto, in una lingua comprensibile dalla persona;
- adottare un atteggiamento professionale e di supporto;
- essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative alla persona assistita senza il suo consenso;
- aiutare a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- rispettare qualunque decisione presa dalla persona assistita opportunamente informata;
- assicurarsi che la persona assistita abbia compreso le procedure e le conseguenze annesse.

Occorrerà organizzare delle équipes di lavoro per valutare la situazione giuridica della persona assistita e, in presenza di ostacoli, identificare le eventuali soluzioni applicabili.

POS 4 – RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE (RVA&R)

1. Decisione informata di rimpatrio

Consiste nella decisione presa liberamente dalla vittima di tratta e/o grave sfruttamento assistita, dopo aver ricevuto tutte le informazioni dettagliate riguardo alle alternative e ai rischi collegati alla permanenza nel luogo/paese di destinazione, al rientro nel paese d'origine o alla ricollocazione. Al fine di implementare tale misura occorre:

- fornire alla persona beneficiaria le informazioni pertinenti sugli aspetti legali e sociali del rimpatrio;
- ottenere il consenso scritto da parte della persona beneficiaria in merito alla decisione volontaria e informata di rimpatrio.

2. Valutazione del rischio e della possibilità di inclusione sociale

Consiste nella procedura di valutazione per determinare attentamente la sicurezza e il benessere della persona beneficiaria prima del suo rientro nel paese d'origine. Ambisce in particolare a:

- identificare qualsiasi tipo di rischio imminente o futuro per la sua incolumità;
- identificare qualsiasi tipo di rischio imminente o futuro per l'incolumità di familiari e amici;
- accertare le possibilità di inclusione sociale nel paese d'origine.

La persona beneficiaria dovrà fare rientro nel paese d'origine soltanto qualora questa sia la sua reale volontà e nel caso in cui sia possibile garantirne la sicurezza. Altrimenti, occorrerà prevedere la possibilità di una permanenza legale nel paese di destinazione. A tal fine occorrerà:

- informarsi sulla percezione dei rischi e della sicurezza della persona beneficiaria;
- eseguire la valutazione dei rischi e formulare domande per diversi individui/organizzazioni del luogo/paese di origine.

3. Piano di gestione del rischio

Questo documento è concepito per gestire i fattori di rischio identificati tramite la valutazione del rischio. Il suo scopo primario è quello di minimizzare i rischi e di gestirli in modo efficiente, al fine di assicurare la sicurezza della persona beneficiaria, dei suoi familiari e amici, e del personale che la assiste. Al fine di implementare tale misura occorre:

- delineare i possibili scenari di rischio e di sicurezza e le eventuali soluzioni;
- informare la persona beneficiaria sui potenziali rischi e sulle misure di protezione disponibili.

Il piano dovrà essere regolarmente revisionato e aggiornato nel luogo/paese di origine, una volta che la persona beneficiaria sarà stata ricollocata.

La persona beneficiaria dovrà essere debitamente informata circa i potenziali rischi e le misure che verranno adottate per proteggere sia lei sia i relativi familiari e amici.

4. Ricerca dei familiari

Questa procedura permette di individuare la famiglia nel caso in cui la persona assistita non sia in grado di contattarla e desideri farlo prima del rimpatrio. Al fine di implementare tale misura occorre:

- identificare le reti ONG/OI o le autorità governative di competenza nel luogo/paese di origine;
- avviare il processo di ricerca.

Nel caso di persone beneficiarie cittadine dello Stato interessato, il processo di ricerca familiare verrà portato a termine dal responsabile del caso dell'ente che fornisce assistenza, in stretta collaborazione con gli attori locali e nazionali competenti, che applicheranno le stesse POS citate.

5. Documenti

Per avviare le procedure di rimpatrio serve accertarsi che la persona interessata dalla misura sia in possesso di un qualunque documento di identità o di viaggio di cui possa necessitare per poter rientrare. Al fine di implementare tale misura occorre:

- contattare le ambasciate/i consolati di competenza per facilitare il rimpatrio volontario;
- garantire l'attendibilità dei documenti di viaggio;
- garantire la segretezza e l'accesso riservato all'archivio della persona beneficiaria.

Se i documenti di viaggio non possono essere ottenuti dal paese di origine, la persona beneficiaria potrà ricevere un documento temporaneo rilasciato dalle autorità nazionali del paese di destinazione.

I documenti di viaggio non dovranno attestare la condizione di vittima di tratta del soggetto né la condizione di immigrato irregolare, in quanto questo potrebbe comportare l'avvio di azioni penali o di procedimenti amministrativi.

6. Programma di assistenza individuale pre-partenza

Questo programma offre una descrizione dettagliata delle fasi e delle azioni da intraprendere per la persona beneficiaria che manifesta l'intenzione di tornare al proprio paese d'origine o stabilirsi in un altro paese, e richiede ulteriori forme di assistenza:

- ragguagliare la persona beneficiaria in merito all'esito della valutazione del rischio, della sicurezza e dell'inclusione sociale;

- contattare gli enti erogatori dei servizi nel paese d'origine per scambiare informazioni e coordinare l'operazione di rientro;
- informare la persona beneficiaria in merito alla posizione personale, alle operazioni di viaggio/trasferimento, all'assistenza disponibile nel paese d'origine e al programma di reintegrazione;
- ottenere conferma che la persona beneficiaria sarà accolta e assistita.

Il processo di rimpatrio dovrà evitare la ri-vittimizzazione e assicurare l'inclusione sociale dell'assistito.

7. Trasporto/trasferimento sicuro e assistenza all'arrivo

Si riferisce al trasporto/trasferimento sicuro della persona beneficiaria dalla struttura ospitante del luogo/paese di destinazione alla nuova struttura identificata nel luogo/paese di origine e deve prevedere di:

- informare l'istituzione/organizzazione del luogo/paese di origine che incontrerà la persona assistita;
- fornire alla persona beneficiaria tutti i documenti di viaggio/informazioni/articoli necessari;
- garantire l'accompagnamento dei minorenni;
- assicurarsi che la persona beneficiaria venga accolta/ricevuta dagli operatori dei servizi alla frontiera/aeroporto/porto del paese d'origine;
- fornire alla persona beneficiaria istruzioni e assistenza preliminari;
- confermare/ottenere conferma dell'arrivo sicuro della persona beneficiaria.

POS 5 – PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI

Tutti gli Stati dovranno garantire l'accesso alla giustizia e un trattamento imparziale alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento che dovranno essere pienamente informate e sostenute una volta coinvolte in procedimenti penali e civili. L'accesso ad informazioni complete e chiare è essenziale per consentire alle vittime di partecipare attivamente in qualsiasi procedimento, di ridurre il proprio stress psicologico e di far valere i propri diritti. La rappresentanza e l'assistenza legale dovranno essere parte integrante di qualsiasi programma di protezione delle vittime. I protocolli formalizzati tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e gli enti che forniscono i servizi di assistenza alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento sono un mezzo efficace per proteggere appieno i diritti delle persone assistite, in qualsiasi fase dei procedimenti giudiziari.

In alcuni casi, la vittima può avere l'esigenza di essere protetta da possibili ritorsioni e danni arrecati da parte dei trafficanti e degli sfruttatori e di individui ad essi collegati. La protezione di una vittima in quanto testimone di reato (es. tratta di persone e altri reati ad essa connessi) richiede soluzioni personalizzate che devono essere implementate dalle Forze dell'Ordine, dai pubblici ministeri, dai giudici e dagli enti di assistenza, che devono operare in stretta collaborazione. Verrà condotta una valutazione del rischio per determinare se è in pericolo la sicurezza fisica della vittima (di familiari ed amici) e, se necessario, saranno stanziati risorse speciali per garantire la sua protezione (e quella di familiari e amici).

Le persone vittime di tratta non dovranno essere soggette ad azioni detentive, persecuzioni e ammende a causa del soggiorno irregolare nel paese o per la partecipazione ad attività illegali risultanti dalla loro esperienza di tratta. Conformemente alla legislazione penale nazionale, occorrerebbe quindi considerare l'applicabilità di cause di non punibilità per i reati commessi quale conseguenza della coercizione subita durante l'esperienza di tratta.

PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI

1. Indagini e raccolta di prove

Informare la persona vittima di tratta e/o grave sfruttamento in merito ai diritti/obblighi in caso di collaborazione con le istituzioni incaricate dell'applicazione della legge e/o di partecipazione ai processi:

- diritti e responsabilità nel caso in cui la vittima fornisca alle Forze dell'Ordine informazioni confidenziali relative al reato ed ai suoi autori senza comparire come testimone;
- diritti e responsabilità nel caso in cui la vittima fornisca alle Forze dell'Ordine informazioni intenzionalmente false;
- procedure processuali (es. nessun contatto con il/autore/i del reato, udienze a porte chiuse/aperte, ecc.);
- fasi del procedimento giudiziario;
- possibilità di presentare richiesta di risarcimento per danni, perdite o lesioni subite;
- incolumità dei membri familiari o di altre persone vicine alla vittima;
- riservatezza e rischio di divulgazione delle informazioni.

Consultare il case manager/gli enti di assistenza riguardo alle condizioni psicologiche della persona vittima di tratta e/o grave sfruttamento.

Nel caso in cui la persona vittima di tratta e/o grave sfruttamento rifiuti di cooperare, verificare che i metodi di indagine e di raccolta prove non vadano a scapito della sua incolumità.

2. Sostegno alla vittima-testimone prima del processo

Fornire informazioni sul ruolo della vittima nel procedimento penale e tempestivi aggiornamenti sul caso affinché quest'ultima sia pienamente consapevole:

- dei propri diritti e obblighi:
 - diritto ad un servizio di mediazione linguistico-culturale idoneo;
 - diritto a un processo a porte chiuse;
 - diritto ad avere un avvocato (nel caso in cui abbia la funzione di testimone);
- dell'importanza della testimonianza per l'azione giudiziaria e delle eventuali conseguenze;
- del diritto ad avere supporto psicologico;

Fornire consulenza e assistenza in merito alla fase del processo.

3. Sostegno alla vittima-testimone durante il processo

Fornire protezione fisica e garantire la privacy;

Predisporre tutte le misure necessarie per la massima protezione (ad es. video testimonianza, udienze a porte chiuse, aree di attesa speciali, servizio di mediazione linguistico-culturale) e di supporto, tra cui:

- la registrazione della testimonianza, videoconferenza in modo che la vittima-testimone non sia costretta a presenziare personalmente o quantomeno ad incontrare faccia a faccia l'autore del reato (es. video-testimonianza, TV a circuito chiuso, utilizzo di schermi, testimonianza in aule di tribunale, dichiarazione scritta da leggere durante il processo, udienza a porte chiuse prima del processo);
- una serie di domande non superflue, offensive o che possano comportare una rivittimizzazione della persona vittima di tratta e/o grave sfruttamento;
- il servizio di scorta delle vittime-testimoni verso il tribunale, dentro e fuori quest'ultimo;
- il mancato contatto con l'autore del reato o con la sua famiglia quando la vittima-testimone entra in tribunale (es. utilizzo dell'entrata secondaria, sale d'attesa separate, ecc.);
- la presenza di persone di sostegno che stiano a fianco del testimone durante la testimonianza;
- la non divulgazione di informazioni a mezzo stampa o, qualora ciò non fosse possibile, garantire la protezione dei dati sensibili (es. storia personale, nome e fotografia della vittima-testimone).

4. Sostegno alla vittima-testimone dopo il processo

Informare la vittima riguardo i vari rischi/opzioni collegati al rientro nel luogo/paese di origine, alla permanenza nel paese di destinazione, alla ricollocazione in un paese terzo.

Qualora sia necessario adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere la vittima, occorrerà immediatamente effettuare una nuova valutazione del rischio e, conseguentemente, modificare il piano di gestione del rischio. La vittima dovrà fornire il proprio consenso scritto per l'implementazione del piano e dovrà essere tempestivamente informata riguardo ad eventuali modifiche apportate (es. la remissione in libertà dell'autore del reato).

5. Supporto per le richieste di risarcimento

Informare la vittima sui propri diritti di ricevere un risarcimento e sulle procedure legali connesse;

Assicurare che la vittima sia:

- pienamente informata in merito al proprio diritto di richiedere il risarcimento e alle procedure legali necessarie da seguire;
- provvista di assistenza legale gratuita durante le procedure;
- psicologicamente supportata durante tutte le procedure.

Le vittime di tratta possono ottenere il risarcimento dagli autori di reato attraverso procedimenti giudiziari e azioni civili e/o dallo Stato attraverso un fondo ad hoc per le vittime istituito dall'articolo 12 della L. n. 228/2003 (come modificata e integrata dal D. Lgs n. 24/2014) che riconosce un indennizzo di 1.500 euro per ogni vittima di tratta. Il risarcimento non solo sostiene praticamente l'inclusione sociale delle vittime, ma riconosce anche che la tratta è un crimine per cui gli autori del reato devono essere puniti e le vittime ricompensate. Pertanto, il risarcimento deve essere considerato come un mezzo per porre rimedio alle violazioni dei diritti subite dalle vittime di tratta e/o grave sfruttamento.